



Disposizione

# **D307 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. n. 231/2001) - Parte Generale**

Rev. 3 del 21/11/2022

Codice: CI COM D307

**LISTA REVISIONI**

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE / MODIFICA
3	21/11/2022	<b>Aggiornamento a seguito delle novità normative introdotte dal D.lgs. 184/2021, dal D.lgs. 195/2021, dalla Legge 238/2021 e dalla Legge 22/2022</b>
2	12/02/2021	Aggiornamento a seguito del cambio struttura societaria e dei recenti aggiornamenti normativi: L. 161/2017, L. 167/2017, L. 179/2017, D.lgs. 21/2018, L. 3/2019
1	25/10/2017	Aggiornamento complessivo al fine di recepire le novità normative introdotte nel D.lgs. 231/2001 e l'evoluzione organizzativa e dei processi aziendali
0	19/02/2016	Prima emissione

**ITER APPROVATIVO**

<b>Redazione</b> QPM (SG)	
<b>Verifica</b> CKO (SG)	
<b>Approvazione</b> CEO	

# Indice

<b>Premessa</b>	<b>6</b>
<b>Oggetto e campo di applicazione</b>	<b>6</b>
<b>Definizioni</b>	<b>6</b>
<b>Acronimi</b>	<b>7</b>
<b>1.1 Normativa di riferimento</b>	<b>7</b>
<b>Documenti aziendali di riferimento</b>	<b>7</b>
<b>2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Coget Impianti S.r.l.</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Premessa: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</b>	<b>10</b>
<b>2.2 Il Modello Organizzativo di Coget Impianti S.r.l.</b>	<b>11</b>
<b>2.3 Criteri e attività per la realizzazione del Modello</b>	<b>12</b>
<b>2.4 Le componenti del Modello di COGET</b>	<b>13</b>
<b>2.5 Presidi di controllo ai fini del D.lgs. 231/2001</b>	<b>17</b>
<b>2.6 La struttura del Documento Illustrativo del Modello</b>	<b>20</b>
<b>2.7 Modifiche ed integrazioni del Modello</b>	<b>20</b>
<b>3 L'Organismo di vigilanza e di controllo</b>	<b>21</b>
<b>3.1 Composizione e requisiti dell'OdV</b>	<b>21</b>
<b>3.2 Cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di revoca del mandato ai membri dell'OdV</b>	<b>22</b>
<b>3.3 Funzioni e poteri dell'OdV</b>	<b>24</b>
<b>3.4 Informativa dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali</b>	<b>26</b>
<b>3.5 Flussi informativi nei confronti dell'OdV</b>	<b>26</b>
<b>4 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale e all'esterno</b>	<b>30</b>
<b>4.1 Premessa</b>	<b>30</b>
<b>4.2 Informazione e formazione al personale</b>	<b>30</b>

<b>4.3</b>	<b>Informativa a collaboratori esterni, consulenti e partner</b>	<b>31</b>
<b>5</b>	<b>Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello</b>	<b>32</b>
<b>5.1</b>	<b>Principi generali</b>	<b>32</b>
<b>5.2</b>	<b>Misure nei confronti dell'Amministratore Unico e dei Sindaci</b>	<b>33</b>
<b>5.3</b>	<b>Sanzioni per i lavoratori dipendenti</b>	<b>33</b>
5.3.1	Dirigenti	33
5.3.2	Operai, impiegati e quadri	34
<b>5.4</b>	<b>Misure nei confronti di collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni</b>	<b>34</b>
<b>5.5</b>	<b>Procedimento di applicazione delle sanzioni</b>	<b>35</b>
<b>6</b>	<b>Adeguamento ed aggiornamento del Modello</b>	<b>36</b>
<b>Allegato A</b>	<b>Il D.lgs. 231/2001 ed i reati presupposto</b>	<b>37</b>
<b>A.1</b>	<b>Il Decreto Legislativo N. 231/2001 e le sue successive modifiche ed integrazioni</b>	<b>37</b>
<b>A.2</b>	<b>I delitti tentati ed i delitti commessi all'estero</b>	<b>38</b>
<b>A.3</b>	<b>Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del Modello da parte del giudice</b>	<b>40</b>
<b>A.4</b>	<b>Condizioni esimenti</b>	<b>40</b>
<b>A.5</b>	<b>Sanzioni applicabili</b>	<b>41</b>
<b>A.6</b>	<b>Vicende modificative dell'ente</b>	<b>43</b>
<b>A.7</b>	<b>Elenco reati presupposto</b>	<b>43</b>
A.7.1	Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione	43
A.7.2	Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	53
A.7.3	Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata	57
A.7.4	Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	64
A.7.5	Art. 25 bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio	69
A.7.6	Art. 25 ter - Reati societari	72
A.7.7	Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	78
A.7.8	Art. 25 quater 1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	85
A.7.9	Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale	86

A.7.10	Art. 25 sexies - Abuso di mercato	91
A.7.11	Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	95
A.7.12	Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	96
A.7.13	Art. 25 octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	98
A.7.14	Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	101
A.7.15	Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	106
A.7.17	Art. 25 undecies - Reati ambientali	112
A.7.18	Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	124
A.7.19	Art. 25 terdecies - Razzismo e Xenofobia	125
A.7.20	Art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	126
A.7.21	Art. 25 quinquiesdecies - Reati tributari	127
A.7.22	Art. 25 sexiesdecies - Reati di contrabbando	131
A.7.23	Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale	135
A.7.24	Art. 25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	139

## Premessa

### Oggetto e campo di applicazione

Il presente documento descrive nel dettaglio i contenuti del Decreto 231 analizzando la realtà aziendale di Coget Impianti S.r.l. e il quadro normativo di riferimento, sono inoltre rappresentati:

- l'organismo di vigilanza;
- il sistema disciplinare e relativo apparato sanzionatorio;
- il piano di formazione e comunicazione aziendale;
- i criteri di aggiornamento del modello.

Questa disposizione, definita in conformità alle policy e procedure attualmente vigenti, rappresenta uno strumento di operatività aziendale.

La presente disposizione si applica a tutti i dipendenti, operai, impiegati, dirigenti, consulenti e collaboratori, nonché a coloro che rivestono funzioni di rappresentanza ed amministrazione, che prestano l'attività lavorativa in Italia o all'estero, e ai componenti degli Organi Sociali e dell'OdV.

La presente disposizione è applicata da Coget Impianti S.r.l.

### Definizioni

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
<b>GRUPPO SALCEF</b> (o "GRUPPO")	Gruppo Salcef è l'insieme di Salcef Group S.p.A. e di tutte le Società controllate secondo le indicazioni del c.c.
<b>COGET IMPIANTI S.r.l. o SOCIETA'</b>	Coget Impianti S.r.l., società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Salcef Group S.p.A., Via Antonio Schivardi n. 221 - 25040 Corteno Golgi (BS)
<b>DECRETO</b>	Il Decreto Legislativo n. 231/2001 s.m.i.
<b>DESTINATARI</b>	Dipendenti, collaboratori, consulenti, partner della Società
<b>MODELLO 231</b>	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 di Coget Impianti S.r.l.
<b>CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DEL GRUPPO SALCEF</b>	Codice contenente i principi etici cui Coget Impianti S.r.l. e il Gruppo Salcef ispira la propria azione nonché le linee guida la cui osservanza è richiesta a tutti coloro che intrattengono occasionalmente o stabilmente rapporti di lavoro o di natura commerciale con la Società o, più in generale, sono portatori di interesse nei confronti della Società.

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
<b>ORGANI SOCIALI</b>	Assemblea dei Soci, Amministratore Unico e Collegio Sindacale
<b>ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	Organo (monocratico o collegiale) autonomo e indipendente nominato dall'AU che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231

## Acronimi

ACRONIMO	DESCRIZIONE
<b>AU</b>	Amministratore Unico di Coget Impianti S.r.l. (anche detto <i>Chief Executive Officer</i> - CEO)
<b>OdV</b>	Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001

## Normativa di riferimento

NORMA	DESCRIZIONE
<b>D.lgs. 231/2001</b>	Responsabilità amministrativa da reato

## Documenti aziendali di riferimento

### Disposizione

D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef.....	139; 140; 141; 143; 144
D302 - Scopo e Contesto del Sistema di Gestione Integrato.....	144
D305 - Regolamento del Lavoro .....	13; 14
D306 - Codice Disciplinare .....	14; 17; 30; 32; 33; 34; 35
D308 - Organizzazione Aziendale .....	15
D309 - Responsabili della struttura organizzativa.....	15
D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef.....	11; 13; 14; 18; 30; 31; 139; 140; 141; 142; 143; 144
D311 - Statuto del Organismo di Vigilanza .....	21
D313 - Principi organizzativi e di comportamento del Gruppo Salcef .....	14
D314 - Strategia Commerciale.....	139; 143
D316 - Valutazione del Rischio Incendio .....	144
D318 - Valutazione Rischio Chimico .....	144

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. n. 231/2001) - Parte Generale**

CI COM D307 - Rev. 3 del 21/11/2022 - Società: Coget Impianti S.r.l.

D319 - Valutazione Rischio Vibrazione .....	144
D320 - Valutazione Rischio Rumore .....	144
D321 - Valutazione Rischio Elettrico.....	144
D322 - Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) .....	144
D323 - Valutazione del Rischio Stress da lavoro-correlato .....	144
D324 - Raccolta Schede Valutazione dei Rischi .....	144
D325 - Catalogo DPI .....	144
D326 - Valutazione Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.....	144
D331 - Policy per l'utilizzo del sistema informatico del Gruppo Salcef .....	145
D336 - Codice di Condotta Fornitori .....	142
D340 - Valutazione del Rischio Biologico COVID-19 e Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro/cantieri.....	144
D343 - Regolamento del Sistema di Qualificazione Fornitori del Gruppo Salcef .....	142
D345 - Valutazione Rischio da Campi Elettromagnetici .....	144
<b>Istruzione</b>	
I202 - Utilizzo del sistema informatico del Gruppo Salcef .....	144; 145
I211 - Redazione e gestione dei programmi di lavoro .....	143
I213 - Qualifica e valutazione dei Fornitori .....	141; 142
I222 - Controllo dei materiali in cantiere .....	139; 143
I224 - Utilizzo Cloud aziendale ownCloud .....	144
I239 - ICT Change Management .....	144
I245 - Selezione del personale in ingresso .....	141
I247 - Richiesta di accesso ai sistemi informatici .....	142; 144
I255 - Registrazione iniziativa e preparazione offerta .....	139; 143
I258 - Accesso alla Sala CED .....	144
I259 - Backup, Batch automatici e Disaster Recovery .....	144
I260 - Utilizzo interfaccia Gestione Salcef .....	144
I271 - Gestione dei rifiuti .....	144
I272 - Campionamento Pietrisco e Terre e rocce da scavo .....	144
I280 - Gestione Sicurezza Stradale ed emergenze .....	144
<b>Procedura</b>	
P110 - Gestione degli approvvigionamenti.....	139; 141; 142; 143
P111 - Gestione commerciale e gare .....	139; 143
P114 - Gestione della documentazione .....	14
P115 - Gestione Commessa .....	139; 143
P116 - Gestione della Produzione .....	139; 143
P120 - Gestione delle risorse umane .....	139; 140; 141; 144; 145
P121 - Gestione dei processi amministrativi, contabili e della chiusura dei bilanci.....	139; 140; 141; 142; 143
P132 - Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza .....	140
P133 - Gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	27
P137 - Gestione Privacy del Gruppo Salcef .....	145
P139 - Gestione delle operazioni con le parti correlate di Salcef Group S.p.A. ....	142
P140 - Obblighi di comunicazione al Nominated Adviser .....	142; 143
P141 - Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate e la tenuta del registro insider .....	140; 142; 143
P142 - Procedura in materia di Internal Dealing .....	142
P144 - Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione.....	139; 140; 141; 143
P145 - Gestione delle segnalazioni .....	28; 139; 140; 141; 142; 143

P146 - Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza .....	139; 142; 143
P156 - Attività di Pianificazione e Controllo Aziendale .....	15; 141; 142
P158 - Gestione del contenzioso.....	140
Relazione	
Corporate Social Responsibility (CSR) Report.....	144

# 1 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Coget Impianti S.r.l.

## 1.1 Premessa: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto legislativo n° 231/2001 (il Decreto), a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione. Copia del Decreto nel testo di volta in volta in vigore è disponibile nella rete intranet aziendale.

Il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali tra le quali:

- la Convenzione di Bruxelles del 26/07/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la Convenzione del 26/05/97 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17/12/97 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Legislatore ha ritenuto di introdurre, per la prima volta, la responsabilità degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, e coinvolgere nella punizione di tali illeciti il patrimonio degli enti stessi e, quindi, gli interessi economici dei soci.

L'art. 5 del suddetto decreto ritiene "l'ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra".

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, la società può andare esente da responsabilità qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto idonei a prevenire reati della specie di quello commesso,
- la società ha istituito un organismo con autonomi poteri di controllo al quale è affidata: i) la vigilanza sul funzionamento del modello, ii) il controllo sulla sua osservanza, iii) l'aggiornamento dello stesso,
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo,
- non c'è stata carenza di vigilanza da parte dell'organo di controllo.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la responsabilità della società sarà riconosciuta quando sia dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dal fatto che i soggetti in posizione apicale non hanno sufficientemente osservato gli obblighi di direzione e vigilanza.

In sintesi, la responsabilità in esame sussiste in quelle ipotesi in cui una società, a fronte di una fattispecie delittuosa commessa (anche) nel suo interesse mostri di fatto una organizzazione d'impresa, colpevolmente negligente e non accorta, tale da trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura.

Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte della società di un Modello Organizzativo risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati e, in caso in cui ciò avvenga, di evitare che tale azione

possa essere ricondotta ad una colpa di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.

Tra i reati indicati dal Decreto e dalle successive integrazioni legislative, peraltro, solo alcuni possono riguardare concretamente l'attività della Società, pertanto è con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva.

I reati presi in esame sono elencati nell'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. alla presente Parte Generale, Elenco dei reati.

## 1.2 Il Modello Organizzativo di Coget Impianti S.r.l.

Coget Impianti S.r.l., società facente parte del Gruppo Salcef, è attiva in Italia e all'estero ed opera nel campo della progettazione, costruzione e mantenimento in esercizio di impianti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica e di impianti per la trazione elettrica nonché per la costruzione e manutenzione di reti e impianti T.L.C.

Coget Impianti S.r.l., preso atto della normativa in vigore in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato e della sua portata, condividendo la necessità di prevenzione dei reati manifestata dal Legislatore ed essendo consapevole sia dell'importanza fondamentale dell'etica, quale elemento necessario per ogni azienda sana, sia dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio Personale, degli Amministratori e dei propri consulenti e partner, ha provveduto sin dal 06/02/2015 a riesaminare e aggiornare il proprio sistema organizzativo, provvedendo alla stesura ed applicazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01. Inoltre, l'Amministratore Unico di Coget Impianti S.r.l. ha istituito un Organismo di Vigilanza avente il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Occorre sottolineare, infatti, come la Società si sia dotata di un sistema di procedure aziendali quale strumento di corretta gestione aziendale. Nell'ambito di tale sistema di procedure, e quale suo completamento, il Modello è stato considerato, in particolare, come occasione di coordinamento sistemico tra i suoi vari componenti, ivi comprese le procedure e protocolli aziendali già presenti in azienda e nel gruppo o da implementare a seguito dell'approvazione del presente aggiornamento del Modello.

Il Modello di Coget Impianti S.r.l., come sopra richiamato, è stato adottato in una sua prima versione in data 06/02/2015 e successivamente più volte aggiornato per garantirne la coerenza col dato legislativo e con le attività di Coget Impianti S.r.l. stessa. A seguito dei recenti ampliamenti dei reati presupposto richiamati dal D.Lgs. 231/2001, la Società ha ritenuto di procedere con l'attuale modifica del Modello adottato, e del *risk assessment* sulla cui base tale Modello è stato predisposto, affinché le attività e le procedure ivi esposte rimanessero aderenti all'effettiva operatività aziendale.

Il Modello nella sua funzione preventiva si rivolge anzitutto ai soggetti c.d. "apicali" con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nelle svariate articolazioni, nonché a coloro che esercitano di fatto la gestione e il controllo della Società, ovvero di unità organizzative della Società medesima. Nel caso specifico, Coget Impianti S.r.l. è rappresentata, amministrata e diretta da un Amministratore Unico che, oltre a rispettare direttamente e ad osservare puntualmente il Modello, ne cura il rispetto da parte di coloro che sono sottoposti alla sua direzione o vigilanza.

Il Modello è diretto e deve essere osservato da tutti i Dipendenti della Società nei suoi diversi inquadramenti e richiede il rispetto dei suoi principi generali (in particolare dei principi etici e di condotta di cui al documento denominato [Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef](#)) anche ai terzi collaboratori, partner e consulenti (di seguito, anche, Destinatari).

La Società ritiene, infatti, che l'adozione del Modello e del Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge e della sua potenziale efficacia esimente ai sensi del Decreto, un valido strumento per sensibilizzare i Destinatari sui loro potenziali comportamenti illeciti, per

prevenire i reati attraverso l'indicazione precisa di condotte specifiche e di un idoneo sistema di controllo o reagire tempestivamente nel caso che essi siano comunque commessi.

### 1.3 Criteri e attività per la realizzazione del Modello

Per garantire il livello di efficienza richiesto dal Decreto si è preliminarmente e dettagliatamente analizzata la struttura aziendale al fine di identificare le aree ed attività sensibili per la prevenzione dei reati, con riferimento sia ai rapporti ed all'assetto operativo interno della Società, sia con riferimento ai rapporti e ai contatti sviluppati con terzi (consulenti, *outsourcers*, fornitori e partner di ogni altro genere).

Si è proceduto, innanzitutto, ad analizzare il sistema di *corporate governance* adottato dalla Società. Successivamente si è ricostruito lo svolgimento pratico-operativo dell'attività di Coget Impianti S.r.l. mediante interviste *ad hoc*, effettuate dai consulenti che hanno collaborato all'elaborazione del presente Modello, con i *key managers* della Società, volte a fornire un quadro effettivo e completo dell'attività sociale e delle sue articolazioni, prendendo in considerazione anche la cultura, l'ambiente etico di Coget Impianti S.r.l. e gli eventuali precedenti della stessa nonché gli aspetti caratterizzanti ciascun processo gestionale e operativo. Tale mappatura (*risk mapping* e *risk assessment*) ha costituito il fondamento della c.d. *gap analysis*, ossia la ricognizione di quali presidi e procedure fossero necessari e da adottarsi per irrobustire e rendere più avanzata possibile la capacità della Società di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, Coget:

- individua e verifica periodicamente le attività esposte a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. "*risk assessment*"), intese come ambiti organizzativi o processi (ivi inclusi quelli delle *branch*) nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto, attraverso l'aggiornamento normativo, l'analisi del contesto aziendale, nonché la valorizzazione delle esperienze registratesi nell'ambito della pregressa operatività aziendale (c.d. "analisi storica" o "*case history*"). A tale proposito, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, aggiornate nel corso del tempo, nell'attività di *risk assessment* sono state identificate le famiglie di reato presupposto del Decreto ritenute rilevanti per la Società e sono, pertanto, state tenute in considerazione le criticità emerse in passato nel contesto dell'operatività di Coget. In tale ottica, le attività sono state svolte ponendo particolare attenzione alle aree che, anche sulla base delle esperienze precedenti, sono state individuate come maggiormente esposte al potenziale rischio di commissione dei reati presupposto, analizzando i controlli posti in essere dalla Società al fine di prevenire tale rischio. A seguito dell'identificazione delle aree a rischio e delle famiglie di reato rilevanti, nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state rilevate le attività sensibili, ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. A fronte delle attività sensibili identificate, si è provveduto ad identificare quelle che, in astratto, possono essere considerate delle possibili potenziali modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

Il risultato di tale attività è rappresentato in un documento contenente la mappa delle attività aziendali, in cui sono riportate le aree a rischio reato e strumentali, con indicazione delle relative attività sensibili e delle famiglie di reato potenzialmente realizzabili nell'ambito delle stesse (di seguito "mappa delle aree a rischio"). Le modalità di commissione relative ai reati presupposto sono state riportate in forma esemplificativa nelle Parti Speciali del Modello.

Tra le aree di attività a rischio sono considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, potrebbero avere un rilievo indiretto per la commissione dei reati presupposto, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati presupposto nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato.

Con riferimento a tutte le aree a rischio, nonché a quelle strumentali, sono altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che COGET intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi. È opportuno, infatti, precisare che i profili di rischio connessi alle attività svolte sono valutati anche avendo riguardo alle ipotesi in cui esponenti aziendali concorrano con soggetti esterni alla Società, sia in forma occasionale e temporanea (c.d. concorso di persone), sia in forma organizzata e volta alla commissione di una serie indeterminata di illeciti (reati associativi). Inoltre, l'analisi ha avuto ad oggetto anche la possibilità che gli illeciti considerati possano essere commessi all'estero, ovvero con modalità transnazionale.

Allo stato, sono stati individuati profili di rischio potenziale con riguardo ai reati di cui agli artt. 24, 24 bis, 24 ter (avendo riguardo anche alla criminalità transnazionale), 25, 25 bis 1, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies<sup>1</sup>, 25 sexies, 25 septies, 25 octies e octies.1, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quinquiesdecies, 25 sexiesdecies, 25 septiesdecies e 25 duodevicies che saranno oggetto di specifico approfondimento nelle Parti Speciali del Modello.

Anche rispetto alle altre categorie di reato non oggetto di specifico esame nel contesto delle Parti Speciali del Modello, la Società dispone di un complesso di presidi - organizzativi e procedurali - volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali e, dunque, idoneo a minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti. Al riguardo, si fa anzitutto richiamo ai principi espressi nel sistema normativo interno;

- prendendo le mosse dalla mappa delle aree a rischio, rileva e analizza il sistema di controlli preventivi esistenti nelle stesse (sistema organizzativo, sistema autorizzativo, sistema di controllo di gestione, sistema di monitoraggio e controllo della documentazione, procedure operative, ecc.), al fine di valutarne l'idoneità ai fini della prevenzione dei rischi di reato (c.d. "as-is analysis").

Le verifiche sul sistema dei controlli preventivi hanno ad oggetto anche le attività svolte da società esterne sulla base di contratti di servizi, tenendo conto della:

- formalizzazione delle prestazioni fornite in specifici contratti di servizi;
- previsione di presidi di controllo sull'attività in concreto espletata dalle società incaricate sulla base delle prestazioni contrattualmente definite;
- individua le aree di integrazione e/o rafforzamento nel sistema dei controlli e definisce le relative azioni correttive da intraprendere (c.d. "gap analysis");
- cura la costante attuazione dei principi comportamentali e delle regole procedurali poste dal Modello e verifica la concreta idoneità ed operatività degli strumenti di controllo, monitorando continuamente l'effettiva osservanza del Modello.

## 1.4 Le componenti del Modello di Coget Impianti S.r.l.

Il Modello si fonda su un'architettura che prevede le seguenti componenti:

- un **sistema normativo interno**, finalizzato alla prevenzione dei reati presupposto, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
  - [Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef](#); adottato da COGET, che contiene i principi ispiratori che regolano l'esercizio delle attività imprenditoriali del Gruppo Salcef (principi etici e regole comportamentali che devono essere assunti, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, da tutti coloro che operano per conto o nell'interesse del Gruppo);

---

<sup>1</sup> Limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 603-bis del codice penale "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

- [Disposizione D305 - Regolamento del Lavoro](#), che descrive le principali norme comportamentali da osservare nello svolgimento delle attività lavorative;
- il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo ed il "*Regolamento del Lavoro*", seppure formalmente costituiti da documenti esterni al *corpus* documentale del Modello, sono da intendersi parte integrante dello stesso;
- regole procedurali interne approvate dall'organo amministrativo o da un soggetto delegato<sup>2</sup> tese anche a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio, che costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività aziendali, prevedendo i controlli (cd. "protocolli") da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse.

Le regole procedurali interne applicabili con riguardo alle aree a rischio prevedono:

- la separazione, all'interno di ciascun processo e compatibilmente con le caratteristiche della struttura organizzativa, tra il soggetto che assume ed autorizza la decisione, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- la tracciabilità documentale di ciascun passaggio rilevante del processo;
- un adeguato livello di formalizzazione, diffusione e comunicazione delle regole stesse.

Le regole procedurali interne risiedono stabilmente nell'*intranet* aziendale, nella versione applicabile, e sono chiaramente rintracciabili e disponibili ai dipendenti della Società che hanno accesso al servizio. Inoltre, presso la sede della Società, è disponibile copia cartacea e consultabile delle regole procedurali interne (ad esempio per gli operai, che non hanno accesso al servizio *intranet*).

La capillare diffusione dei documenti che fanno parte del sistema normativo interno, incluso il sistema disciplinare, viene assicurata anche attraverso la puntuale consegna personale dei materiali in formato cartaceo.

Per un quadro di sintesi delle regole procedurali interne applicabili con riguardo alle aree a rischio, si faccia riferimento all'Allegato B del Modello.

COGET, inoltre, ha definito responsabilità, modalità e tempistiche del processo di elaborazione, aggiornamento, verifica, approvazione e diffusione delle regole procedurali interne<sup>3</sup>.

Oltre alle regole procedurali interne, si deve fare riferimento anche alle procedure informatiche, ossia applicativi informatici, di alto livello qualitativo, affermati sia in sede nazionale sia internazionale, che supportano le attività aziendali. Essi costituiscono la "guida" alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e *compliance*, essendo i processi gestiti da tali applicativi validati a monte del rilascio del *software*.

La Società, inoltre, al fine di definire una sintesi dei principali documenti che regolano l'organizzazione e il comportamento del Gruppo Salcef (Modello, [Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef](#); , [Disposizione D305 - Regolamento del Lavoro](#) e [Disposizione D306 - Codice Disciplinare](#)), ha redatto la [Disposizione D313 - Principi organizzativi e di comportamento del Gruppo Salcef](#), resa disponibile a tutti i dipendenti;

<sup>2</sup> Le principali regole procedurali interne, secondo quanto previsto dal sistema di documentazione aziendale, sono:

- **Procedure:** Documenti che definiscono le modalità per eseguire un'attività o serie di attività, tra loro connesse. Una procedura esprime chi fa, cosa fa, come è fatto, dove, quando, perché e chi ne è responsabile.
- **Istruzioni:** Documenti che forniscono raccomandazioni per la corretta gestione delle attività cui si riferisce. Un'istruzione stabilisce un'azione da compiere o precisa il modo con cui svolgere un'attività;
- **Disposizioni:** Documenti che definiscono le modalità, i comportamenti o una successione di azioni, definite formalmente all'interno del regolamento o della normativa che devono essere sistematicamente ottemperate

<sup>3</sup> Si veda la *Procedura P114 - Gestione della documentazione*.

- un **sistema di controllo di gestione** e un **sistema di controllo dei flussi finanziari** nelle attività a rischio.

La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate. A tale proposito, inoltre, COGET effettua una pianificazione finanziaria annuale (entrate/uscite/reperimento di eventuali fonti di finanziamento), aggiornata con cadenza periodica.

Il sistema di controllo di gestione adottato da Coget Impianti S.r.l. ([Procedura P156 - Attività di Pianificazione e Controllo Aziendale](#)) è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del *budget* annuale, dei piani di lavoro e della programmazione operativa delle commesse, di analisi dei relativi consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni.

Il sistema garantisce:

- la pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni, in modo da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, autorizzati, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o da soggetti per quanto possibile distinti;
- la conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio;
- la capacità di fornire tempestiva segnalazione di eventuali anomalie o dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*, anche verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV" o "Organismo") qualora le stesse siano da ritenersi significative con riferimento ai contenuti del Decreto;
- una **struttura organizzativa** coerente con le attività aziendali, idonea ad assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, compatibilmente con le caratteristiche della struttura stessa, assicurando che gli assetti previsti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati e oggetto di controllo, attraverso:
  - un organigramma formalmente definito, che descrive il modello organizzativo della Società ed identifica le linee di dipendenza gerarchica e funzionale di tutte le Direzioni, Funzioni e Uffici (di seguito, congiuntamente, "funzioni aziendali");
  - la [Disposizione D308 - Organizzazione Aziendale](#) che, oltre a delineare l'organizzazione aziendale, definisce, per ogni funzione aziendale, dipendenza gerarchica, riporti, scopo, struttura, nonché responsabilità, compiti e attività di competenza, rispecchiando fedelmente l'effettiva operatività delle funzioni aziendali;
  - la [Disposizione D309 - Responsabili della struttura organizzativa](#) che individua i principali soggetti aziendali coinvolti nella struttura organizzativa;
  - contratti di servizi con terze parti, anche facenti parte del Gruppo Salcef, mediante i quali sono gestiti interi o singole porzioni di processi;
  - un'architettura di poteri (deleghe e procure) formalizzata, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello.

In particolare, la delega (o potere di "gestione") costituisce un atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. In rapporto strettamente connesso alla delega si colloca il potere autorizzativo, inteso come quel potere di approvazione avente valenza interna e correlato all'esercizio di una delega (un esempio di potere autorizzativo interno è rappresentato dal potere di approvare le c.d. Richieste di Acquisto). Le deleghe sono attribuite mediante le suddette Disposizioni "Organizzazione aziendale" e "Responsabili della Struttura Organizzativa".

La procura (o potere di "firma/rappresentanza") consiste, invece, in un atto giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce specifici poteri di rappresentanza; tale atto legittima il destinatario ad agire nei confronti di soggetti terzi.

I poteri sono strettamente connessi e coerenti alle responsabilità organizzative e gestionali assegnate e circoscritti, ove opportuno, a ben precisi limiti di valore.

In particolare, in relazione al sistema di procure, la Società prevede l'attribuzione di:

- poteri di rappresentanza permanente, attribuibili tramite procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale;
- poteri relativi a singole operazioni, conferiti con procure notarili o meno, in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie dei singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità verso i terzi.

I principi ispiratori del sistema di attribuzione dei poteri sono:

- definizione di ruoli, responsabilità e controlli nel processo di conferimento, aggiornamento e revoca delle deleghe e delle procure;
- conferimento, aggiornamento e revoca dei poteri in coerenza con i ruoli ricoperti nell'organizzazione; in particolare, viene assicurato il costante aggiornamento e la coerenza tra il sistema dei poteri e le responsabilità organizzative e gestionali definite, in occasione, ad esempio: della revisione dell'assetto macro - organizzativo aziendale (costituzione di nuove unità organizzative); di significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave in struttura; di uscita dall'organizzazione di soggetti muniti di poteri aziendali o di ingresso di soggetti che necessitino di poteri aziendali;
- diffusione delle informazioni circa la titolarità delle responsabilità attribuite ed i relativi cambiamenti;
- verifica periodica della conformità dell'esercizio dei poteri di rappresentanza con le procure conferite;
- monitoraggio periodico dell'adeguatezza del sistema dei poteri e relativo aggiornamento, avuto riguardo alla eventuale evoluzione dell'attività dell'impresa.

Con riferimento al sistema di attribuzione delle deleghe e dei poteri autorizzativi, fermi restando i principi ispiratori sopra riportati, gli ulteriori requisiti essenziali sono:

- le deleghe coniugano ciascun potere di gestione e la relativa responsabilità ad una adeguata posizione nell'organigramma, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto;
- le deleghe ed i poteri autorizzativi vengono definiti (mediante le suddette Disposizioni) da parte dell'Amministratore di COGET, che è tenuto a curarne l'adeguatezza nel tempo;
- le attribuzioni delegate sono coerenti con gli obiettivi aziendali.

Per quanto attiene alle procure, e fermi restando i principi ispiratori sopra riportati, i requisiti essenziali per il loro conferimento sono:

- ogni soggetto che, per conto di COGET, esercita poteri di rappresentanza è dotato di idonea procura, la quale identifica in maniera espressa i soggetti abilitati ad esercitare la rappresentanza nei confronti delle controparti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione;
- ciascuna procura definisce in dettaglio i poteri conferiti al soggetto interessato;
- le procure sono coerenti e conformi ai poteri di gestione e ai poteri autorizzativi conferiti al singolo procuratore, fatte salve le eventuali procure relative a singole operazioni;
- un **sistema di remunerazione** dei lavoratori e di chi, pur non essendo dipendente, opera su mandato o nell'interesse della Società, disegnato con l'obiettivo di remunerare il ruolo ricoperto, tenuto conto delle responsabilità assegnate e delle competenze e capacità dimostrate;
- un **sistema di gestione dei processi esternalizzati** per i quali la Società ha definito le attività esternalizzate, i criteri di selezione dei fornitori - sotto il profilo della professionalità, della reputazione,

dell'onorabilità e della capacità finanziaria - ed i metodi per la valutazione del livello delle prestazioni degli stessi.

COGET ha stipulato contratti di servizi (Intercompany Service Agreement di 1° Livello) per la regolamentazione dei rapporti con altre società, anche facenti parte del Gruppo Salcef, che forniscono servizi in favore della stessa. Detti contratti prevedono:

- l'attività oggetto di cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
- che il fornitore dà adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;
- che il fornitore garantisce la riservatezza dei dati relativi a COGET;
- che la Società ha facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore;
- un sistema di penali in caso di inadempienze contrattuali;
- che il contratto non può essere oggetto di sub-cessione, anche parziale, senza il consenso della Società;
- specifiche clausole in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- l'attribuzione ad un **Organismo di Vigilanza** - dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, continuità di azione e professionalità - del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento, previo conferimento, a tal fine, al medesimo, di poteri, mezzi e accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
- la previsione di un **sistema di formazione e informazione** finalizzato a consolidare in tutti i Destinatari la conoscenza dei principi e delle regole cui la concreta operatività di Coget Impianti S.r.l. deve conformarsi;
- la predisposizione di uno specifico **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare qualsiasi violazione del Modello (cfr. §4 e [Disposizione D306 - Codice Disciplinare](#)).

## 1.5 Presidi di controllo ai fini del D.lgs. 231/2001

La Società si pone l'obiettivo di implementare un efficace sistema di controlli preventivi che sia tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, anche ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente.

Ciò premesso, di seguito sono illustrati i criteri di individuazione dei presidi di controllo finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto. Detti presidi sono articolati su tre livelli:

- **principi generali di controllo**, ai quali, a prescindere dal grado di rilevanza delle singole fattispecie di reato o dal grado di rischio sotteso a ciascuna delle aree a rischio identificate, devono essere uniformate le scelte in termini di disegno del sistema di controllo interno e prevenzione dei rischi:
  - **segregazione delle funzioni** - deve esistere, compatibilmente con le caratteristiche della struttura organizzativa, segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza le operazioni;
  - **esistenza di norme e regole procedurali interne formalizzate** ("protocolli") - devono esistere disposizioni aziendali idonee alla regolamentazione delle attività, delle responsabilità e dei controlli;
  - **esistenza di deleghe e procure** - devono esistere regole formalizzate per l'esercizio delle deleghe e procure; ogni singola operazione o transazione viene svolta nel rispetto delle deleghe e procure vigenti;
  - **tracciabilità** - i soggetti, le funzioni aziendali interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- **principi generali di comportamento**, che prevedono disposizioni generali comportamentali volte a uniformare le modalità di formazione ed attuazione delle decisioni, nell'ambito di ciascuna delle famiglie di reato ritenuta maggiormente rilevante o significativa;

- **principi di controllo preventivo**, che consistono in presidi di controllo finalizzati a scongiurare il concretizzarsi delle modalità di attuazione dei reati in ciascuna delle attività sensibili per ciascuna delle aree a rischio mappate e riportate nelle Parti Speciali del Modello.

Alla luce della specifica operatività di COGET, si è ritenuto di incentrare l'attenzione, in quanto ritenuti **maggiormente rilevanti**, sui rischi di commissione dei reati indicati negli artt. 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 24 *ter* (delitti di criminalità organizzata, avendo riguardo anche alla criminalità internazionale ai sensi della L. 146/06), 25 *ter* (reati societari), 25 *quinqies* (delitti contro la personalità individuale)<sup>4</sup>, 25 *sexies* (reati di abuso di mercato), 25 *septies* (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), 25 *octies* e *octies. 1* (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), 25 *decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria), 25 *undecies* (reati ambientali) e 25 *quinqiesdecies* (reati tributari) del Decreto. Per tali famiglie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale, nonché i principi generali di comportamento e di controllo preventivo descritti nella [Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef](#); e in ciascuna Parte Speciale.

Per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24 *bis* (delitti informatici), 25 *bis 1* (delitti contro l'industria e il commercio), 25 *quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25 *novies* (delitti in violazione del diritto d'autore), 25 *duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), 25 *terdecies* (razzismo e xenofobia), 25 *sexiesdecies* (contrabbando), 25-*septiesdecies* (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-*duodevicies* (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), l'esito delle attività di *risk assessment* ha portato a ritenere la concreta possibilità di commissione di tali reati applicabile, tuttavia **di minore rilevanza** in virtù dell'attività svolta dalla Società e dalla sua organizzazione. Pertanto, in relazione a tali tipologie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale, nonché i principi generali di comportamento descritti nella Parte Speciale "G" e nella [Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef](#).

Per quanto concerne, invece, le restanti famiglie di reato previste dal Decreto si è ritenuto che la loro commissione possa essere stimata **non significativa** in forza dell'ambito di attività di COGET e, pertanto, per esse trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale.

Di seguito una tabella sintetica di quanto indicato in precedenza con riferimento alla rilevanza per COGET delle famiglie di reato ex D.lgs. 231/2001 ad esito del *risk assessment* effettuato:

	Rischio di commissione ritenuto <b><u>maggiormente rilevante</u></b>	Rischio di commissione ritenuto <b><u>di minore rilevanza</u></b>	Rischio di commissione ritenuto <b><u>non significativo</u></b>
Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)	X		
Delitti informatici (art. 24 <i>bis</i> )		X	
Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24 <i>ter</i> del Decreto e L. 146/06)	X		
Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 <i>bis</i> )			X
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 <i>bis 1</i> )		X	
Reati societari (art. 25 <i>ter</i> )	X		

<sup>4</sup> Vedi nota 1.

	Rischio di commissione ritenuto <b>maggiormente rilevante</b>	Rischio di commissione ritenuto <b>di minore rilevanza</b>	Rischio di commissione ritenuto <b>non significativo</b>
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 <i>quater</i> )		X	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 <i>quater</i> 1)			X
"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603-bis del codice penale) nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale (art. 25 <i>quinquies</i> )	X		
Altri delitti contro la personalità individuale (art. 25 <i>quinquies</i> )			X
Abuso di mercato (art. 25 <i>sexies</i> )	X		
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> )	X		
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 <i>octies</i> e 25 <i>octies.1</i> )	X		
Delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25 <i>novies</i> )		X	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 <i>decies</i> )	X		
Reati ambientali (art. 25 <i>undecies</i> )	X		
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 <i>duodecies</i> )		X	
Razzismo e xenofobia (art. 25 <i>terdecies</i> )		X	
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 <i>quaterdecies</i> )			X
Reati tributari (art. 25 <i>quinquiesdecies</i> )	X		
Contrabbando (art. 25 <i>sexiesdecies</i> )		X	
Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 <i>septiesdecies</i> )		X	
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- <i>duodevicies</i> )		X	

Di seguito, invece, un quadro sinottico dei presidi di controllo applicabili in funzione della rilevanza delle famiglie di reato ex D.lgs. 231/2001:

	Famiglie di reato il cui rischio di commissione è stato ritenuto <b>maggiormente rilevante</b>	Famiglie di reato il cui rischio di commissione è stato ritenuto <b>di minore rilevanza</b>	Famiglie di reato il cui rischio di commissione è stato ritenuto <b>non significativo</b>
<b>Principi generali di controllo</b>	Parte Generale		
<b>Principi generali di comportamento</b>	Specifica Parte Speciale	Parte Speciale "G"	N/A

<b>Principi di controllo preventivo</b>	Specifica Parte Speciale	N/A	N/A
---	--------------------------	-----	-----

## 1.6 La struttura del Documento Illustrativo del Modello

Il Documento Illustrativo del Modello è costituito da una Parte Generale e dalle Parti Speciali.

Nella Parte Generale sono illustrate le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all'OdV, alla formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso.

Le Parti Speciali sono dedicate alle diverse tipologie di reato e illecito amministrativo il cui rischio di commissione è stato ritenuto rilevante per COGET.

A tal fine, ciascuna Parte Speciale contiene il riferimento ai singoli reati richiamati dal Decreto (per le fattispecie dei reati presupposto si faccia riferimento all'Allegato A del Modello), ai principi generali di comportamento ai quali devono ispirarsi i comportamenti in tutte le aree potenzialmente a rischio reato e alle aree identificate a rischio reato.

All'interno di ciascuna area a rischio reato vengono individuate le attività sensibili, le possibili modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione degli stessi, nonché i principi di controllo preventivo.

I principi generali di comportamento ed i principi di controllo preventivo descritti nelle Parti Speciali devono essere rispettati da tutti i Destinatari interni del Modello, ivi inclusi i dipendenti che operano presso le *branch* all'estero.

Si precisa, inoltre, che sull'osservanza dei principi di controllo menzionati, la Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio propedeutico a garantire l'adeguatezza del Modello nel tempo e, conseguentemente, l'attualità delle Parti Speciali rispetto ad eventuali cambiamenti significativi dei settori di attività, della struttura organizzativa o dei processi della Società.

## 1.7 Modifiche ed integrazioni del Modello

L'adozione e le successive modifiche e integrazioni del Modello competono all'AU di Coget, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto.

L'AU dispone le modifiche al Modello avvalendosi delle funzioni aziendali competenti in materia e ne fornisce informativa al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

## 2 L'Organismo di vigilanza e di controllo

### 2.1 Composizione e requisiti dell'OdV

L'OdV di Coget Impianti S.r.l. è nominato dall'Amministratore Unico che in caso di organo collegiale di norma nomina altresì il Presidente dello stesso.

Ove l'AU non proceda alla nomina del Presidente, questi viene scelto secondo quanto previsto dallo Statuto dell'OdV ([Disposizione D311 - Statuto dell'Organismo di Vigilanza](#)).

I membri dell'OdV vengono individuati tra professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche, finanziarie, di controllo interno e di *compliance*, nonché con un'adeguata e comprovata esperienza nell'ambito di applicazione del Decreto.

La nomina, i compiti e poteri, le attività e il funzionamento dell'OdV, nonché la durata in carica, la revoca, la sostituzione e i requisiti dei suoi membri, sono disciplinati da un apposito Statuto, approvato dall'AU della Società.

Inoltre, l'Organismo si è dotato di un apposito Regolamento, espressione della sua autonomia operativa e organizzativa, volto a disciplinare, in particolare, il funzionamento delle proprie attività.

In conformità al Decreto e alle Linee Guida di Confindustria, l'OdV di Coget è in possesso dei requisiti di:

- a) autonomia e indipendenza;
- b) professionalità;
- c) continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

L'OdV gode di autonomia e indipendenza dagli Organi Sociali nei confronti dei quali esercita la sua attività di controllo.

Esso non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali, né è in condizione di dipendenza gerarchica.

- a) Al fine di preservare l'indipendenza dell'OdV, lo Statuto prevede che l'Organismo resti in carica per la durata di tre anni ed i componenti sono rieleggibili. In ogni caso, i componenti restano in carica fino alla nomina del successore.

Ad ulteriore garanzia della propria indipendenza, l'OdV informa, in merito all'attività svolta, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, con cadenza semestrale. In ogni caso, l'Organismo riferisce tempestivamente all'Amministratore di COGET, quando possibile, ogni evento di particolare rilievo (cfr. paragrafo 2.4).

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcuna funzione, organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere dell'organo dirigente, a garanzia del funzionamento, aggiornamento e attuazione del Modello, di vigilare sull'adeguatezza delle funzioni svolte dall'organismo stesso.

L'OdV, nell'espletamento delle proprie funzioni:

- ha libero accesso a tutte le strutture organizzative della Società e a tutto il personale della stessa, ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del D.lgs. 231/2001;

- dispone di mezzi finanziari adeguati ad assicurare allo stesso l'operatività. A tal fine, l'Amministratore Unico provvede ad attribuire all'OdV, sulla base delle indicazioni del medesimo, una dotazione finanziaria per i costi e le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'OdV dispone in totale autonomia delle somme ad esso attribuite, senza necessità di alcuna autorizzazione o approvazione dei relativi costi e spese, salvo l'obbligo di fornire annualmente alla Società adeguata rendicontazione delle somme impiegate.

b) Professionalità

I membri dell'OdV sono in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che l'Organismo è chiamato a svolgere, potendo altresì avvalersi del supporto tecnico di soggetti interni o esterni alla Società.

c) Continuità d'azione

L'OdV opera presso la Società, esercitando continuativamente i poteri di controllo e riunendosi almeno trimestralmente per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli.

Al fine di assicurare il monitoraggio dei processi aziendali sensibili ai sensi del Decreto, l'OdV si avvale del corpo procedurale aziendale ("protocolli"), dei flussi informativi nei suoi confronti previsti dal Modello e dalla relativa procedura (cfr. paragrafo 2.5), nonché delle audizioni con i Responsabili delle aree potenzialmente a rischio reato. Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, inoltre:

- l'Organismo definisce dei momenti strutturati di confronto con esponenti e funzioni aziendali di Coget Impianti S.r.l. che, di volta in volta, si rendono utili all'espletamento delle attività di competenza;
- la Società mette a disposizione dell'OdV il supporto di proprie risorse, ove necessario. In particolare, la funzione Internal Audit & Compliance di Coget Impianti S.r.l. assiste l'OdV nell'espletamento delle proprie attività, rafforzando ulteriormente il requisito della continuità di azione dell'OdV.

## **2.2 Cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di revoca del mandato ai membri dell'OdV**

La nomina quale membro dell'OdV è condizionata alla presenza e alla permanenza dei requisiti previsti dallo Statuto.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e, se sopravvenuti, di decadenza o revoca del mandato per "giusta causa", a seconda dei casi, dei membri dell'OdV:

- a) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con Soci, Amministratori, Sindaci o dirigenti del Gruppo Salcef;
- c) la sussistenza di situazioni che possano determinare conflitti di interesse, anche potenziale, ed in particolare intrattenere relazioni economiche o incarichi di natura professionale con il Gruppo Salcef. A tal fine, non rileva l'incarico di componente del Collegio Sindacale o il rapporto intrattenuto dallo stesso Organismo nel suo complesso in relazione all'incarico affidato;

- d) essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in COGET o altra società del Gruppo, tali da comprometterne l'indipendenza ed autonomia di giudizio;
- e) ricoprire la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza di altre società del Gruppo;
- f) la sussistenza di situazioni che possano impedire di svolgere, diligentemente ed efficacemente, il mandato nell'interesse di COGET;
- g) un grave inadempimento dei propri doveri, così come definiti nel Modello e nello Statuto dell'OdV, o essere in una ulteriore situazione o condizione tali da pregiudicarne l'autonomia di giudizio nell'esercizio delle funzioni, tenuto conto degli interessi del Gruppo Salcef;
- h) trovarsi in una delle situazioni di seguito elencate: (i) essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria; (ii) essere stato condannato o aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., anche con sentenza non definitiva, in relazione ai reati previsti dal Decreto o a reati della stessa indole (es. reati fallimentari, reati contro il patrimonio, reati contro la fede pubblica); (iii) essere sottoposto ad un procedimento penale in relazione ai reati previsti dal Decreto o reati della stessa indole (es. reati fallimentari, reati contro il patrimonio, reati contro la fede pubblica); (iv) essere stato condannato, con sentenza anche non definitiva, in sede amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli artt. 187 *bis* e 187 *ter* del D.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.); (v) essere indagato per reati di associazione segreta o di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni a delinquere, comunque localmente denominate, che perseguano finalità o agiscano con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso; (vi) essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo; (vii) avere in corso procedimenti penali di qualunque tipo e aver riportato condanne penali, anche con riti alternativi, ancorché non passate in giudicato;
- i) qualora, a seguito di una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o a una sentenza di patteggiamento, passate in giudicato, risulti dagli atti l' "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- j) la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nello Statuto dell'OdV;
- k) gravi negligenze nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- l) la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'Organismo.

A ciascuno dei membri dell'Organismo si applica, inoltre, il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Ciascun membro dell'OdV è tenuto a segnalare tempestivamente all'Organismo - che ne informa la Società - l'esistenza o il sopravvenire di taluna delle condizioni di cui sopra, non appena ne sia venuto a conoscenza.

Al fine di garantire la continuità di azione dell'OdV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, sia la revoca del mandato conferito ad uno o più componenti dell'OdV - che potrà avvenire soltanto per "giusta causa", al ricorrere di una delle condizioni sopra richiamate e comunque dettagliate nello Statuto dell'OdV - sia la decadenza, vengono disposte mediante un'apposita determina dell'AU, sentiti il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un componente dell'Organismo, l'AU deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione. Il membro così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Organismo.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente dell'Organismo, la presidenza è assunta *pro tempore* dal membro più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità, dal membro più anziano in età, il quale rimane in carica fino alla data della nomina di un nuovo Presidente dell'Organismo.

Qualora la revoca dall'incarico venga disposta nei confronti di tutti i componenti dell'OdV o della maggioranza degli stessi, l'AU, sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare tempestivamente un nuovo Organismo. Nelle more della nomina del nuovo OdV, le funzioni e i compiti allo stesso assegnati potranno essere provvisoriamente esercitati dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 6, comma 4 *bis*, del Decreto.

Inoltre, l'AU, sentiti il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo, può disporre la sospensione dalle funzioni di un membro dell'Organismo per:

- l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione;
- una condanna per un reato diverso da quelli per i quali è prevista la revoca;
- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

L'AU provvederà, sentiti gli altri membri dell'Organismo ed il Collegio Sindacale, alla nomina di un componente ad *interim*.

Qualora la sospensione venga disposta nei confronti di tutti i componenti dell'OdV o della maggioranza degli stessi, l'AU, sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare tempestivamente un nuovo Organismo. Nelle more della nomina del nuovo OdV, le funzioni e i compiti allo stesso assegnati potranno essere provvisoriamente esercitati dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 6, comma 4 *bis*, del Decreto.

## 2.3 Funzioni e poteri dell'OdV

L'Organismo, responsabile di verificare e vigilare sull'adeguatezza ed effettiva osservanza del Modello e sul suo aggiornamento, è completamente autonomo nell'espletamento dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili.

Più in particolare, è compito dell'OdV:

- verificare l'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
- monitorare e valutare la validità nel tempo del Modello e delle procedure ("protocolli"), promuovendo, anche previa consultazione delle funzioni aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia;
- effettuare, sulla base del proprio Piano di attività, ovvero anche attraverso verifiche non programmate e a sorpresa, controlli presso le funzioni aziendali coinvolte nelle aree a rischio, per accertare se l'attività venga svolta conformemente al Modello adottato;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un'attività di *follow-up*;
- verificare periodicamente - con il supporto delle funzioni aziendali competenti - il sistema dei poteri in vigore, al fine di accertarne la coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- effettuare, sulla base del proprio Piano di attività, una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri (deleghe, poteri autorizzativi e procure);
- condurre le opportune analisi per l'accertamento di eventuali violazioni del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli Organi Sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare tempestivamente agli Organi Sociali competenti le eventuali infrazioni alle disposizioni - normative e procedurali - che possono dare luogo a reati di cui al Decreto;

- promuovere un adeguato processo formativo del personale mediante idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- monitorare che i Destinatari del Modello siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio delle aree a rischio ai fini della prevenzione della commissione dei reati di cui al Decreto;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, la validità delle clausole finalizzate ad assicurare l'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti, secondo quanto previsto dal sistema disciplinare, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, all'OdV sono attribuiti i poteri di seguito elencati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- avvalersi di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- richiedere specifici flussi informativi che consentano all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato, dalle funzioni aziendali interessate, sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire - ove ritenuto necessario - ulteriori modalità di comunicazione / segnalazione, anche al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- verificare che i Destinatari forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti e dei membri del Collegio Sindacale o del Consiglio di Amministrazione della Società;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, agenti, partner finanziari e commerciali, fornitori di servizi, nonché revisori, nell'ambito delle attività svolte per conto della Società.

L'Organismo potrà decidere di delegare uno o più specifici compiti ai suoi membri, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri o concretamente svolte dalle altre funzioni aziendali, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

Relativamente al funzionamento dell'OdV, si riportano di seguito in sintesi i principali aspetti, come previsti nel Regolamento dello stesso.

L'OdV si riunisce almeno trimestralmente. Le riunioni sono formalmente convocate dal Presidente (per iscritto, anche via posta elettronica), con indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione e con il relativo ordine del giorno (fatta salva la facoltà di ciascun membro dell'OdV di chiedere al Presidente l'inserimento di una o più materie all'ordine del giorno).

Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente (o, in sua assenza, dal membro più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità, dal membro più anziano in età). Ove non sia presente la maggioranza dei membri, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Le decisioni dell'Organismo sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell'OdV presenti. Ciascun membro dell'OdV ha diritto ad un voto.

In caso di assenza di un componente dell'OdV alla riunione e di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente e di parità nelle votazioni, la decisione sull'argomento viene rimandata alla successiva riunione dell'OdV.

La documentazione ed il materiale relativi all'attività svolta dall'Organismo è conservata unicamente presso un archivio protetto nella sede della Società, al quale hanno facoltà di accedere solo i componenti dell'OdV.

## 2.4 Informativa dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

L'OdV di COGET, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, cura l'informazione degli Organi Sociali competenti affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV provvede a fornire all'AU ed al Collegio Sindacale un'informativa semestrale avente ad oggetto:

- l'attività svolta, con particolare riferimento a quella di verifica sui processi sensibili ai sensi del Decreto;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- un'analisi di tutte le segnalazioni ricevute nel corso per periodo e delle azioni intraprese dall'OdV stesso e dagli altri soggetti interessati;
- le proposte di revisione e aggiornamento del Modello;
- l'informazione sul Piano di attività.

Annualmente, l'OdV presenta all'AU il Piano di attività per l'anno successivo, fatta salva la possibilità per l'OdV di integrare e modificare lo stesso ed effettuare eventuali verifiche non programmate ed a sorpresa.

Inoltre, l'OdV effettua degli incontri, con periodicità almeno annuale, con il Collegio Sindacale per la discussione delle tematiche di comune interesse dei due organi, nonché instaura dei rapporti, di natura meramente informativa, con gli OdV delle altre società del Gruppo.

Indipendentemente dalla previsione di flussi periodici, l'OdV deve porre in atto flussi informativi *ad hoc* in presenza di circostanze che rendano necessaria o comunque opportuna l'informativa. Pertanto, l'Organismo dovrà riferire tempestivamente all'Amministratore Unico, quando possibile, in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- mancata collaborazione da parte delle funzioni aziendali;
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto, di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento delle sue funzioni;
- esito degli accertamenti condotti dall'OdV medesimo a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'amministratore di Coget.

L'OdV, inoltre, dovrà riferire senza indugio al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla società di revisione, affinché adotti i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge.

L'OdV di COGET potrà, comunque, essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello oppure a situazioni specifiche.

## 2.5 Flussi informativi nei confronti dell'OdV

L'art. 6, comma 2, lett. d), del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'efficacia dell'attività di vigilanza dell'Organismo trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti o eventi, di cui essi vengano a conoscenza, che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

La Società, mediante specifica procedura ([Procedura P133 - Gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza](#)), ha definito i flussi informativi che devono essere oggetto di trasmissione all'OdV, le funzioni aziendali responsabili della trasmissione e le relative tempistiche (con obbligo di mettere a disposizione dell'OdV la relativa documentazione, se richiesto dallo stesso e ove disponibile). Nel caso in cui il flusso informativo non sia applicabile o non vi siano informazioni, le funzioni aziendali competenti hanno comunque la responsabilità di comunicare tali fattispecie all'Organismo.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco dei flussi informativi oggetto di trasmissione all'OdV da parte di esponenti aziendali o terzi:

a) notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo:

- i provvedimenti (avvisi di garanzia, avvisi di proroga indagini, avvisi di conclusione indagini, rinvii a giudizio) notificati dall'Autorità Giudiziaria alla Società, ai Soci, all'AU o ai suoi dirigenti o dipendenti, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini condotte dalla medesima Autorità per illeciti amministrativi di cui al D.lgs. 231/2001 ovvero per i relativi reati presupposto;
- l'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti per violazioni del Modello, dei relativi esiti e motivazioni e delle eventuali sanzioni irrogate;
- i rapporti dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza del Decreto o al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- ogni significativa anomalia riscontrata nell'attività di verifica svolta dalle funzioni aziendali competenti;

b) informazioni di ogni provenienza concernenti la possibile commissione di reati o comunque la violazione del Modello o, più in generale, circostanze da cui possa emergere una carenza organizzativa o procedurale oppure una necessità di adeguamento del Modello:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello e dai relativi protocolli (procedure);
- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, nella struttura aziendale od organizzativa;
- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, delle procedure;
- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, dell'architettura dei poteri;
- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di reati;

c) informazioni concernenti attività di natura ricorrente:

- le eventuali transazioni di natura finanziaria (escludendo pertanto le operazioni commerciali) effettuate in Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata, nonché le commesse acquisite in tali Paesi;
- l'eventuale richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti pubblici o agevolati;
- l'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e la partecipazione alla medesima da parte del personale;

- i documenti rilevanti ai fini del sistema di gestione della salute, sicurezza e ambiente, quali ad esempio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed eventuali aggiornamenti dello stesso, la statistica mensile degli infortuni, i verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, nonché le modifiche e/o aggiornamenti delle valutazioni dei rischi ambientali;
- ogni altra informazione rilevante in materia di salute, sicurezza e ambiente, anche in caso di eventi emergenziali.

Inoltre, con riferimento all'emergenza sanitaria connessa al COVID-19, l'Organismo di Vigilanza, per la durata dell'emergenza stessa, vigila sulle misure attuate dal Datore di Lavoro in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche in materia (es. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e successive modifiche e integrazioni). A tal fine:

- sono previsti incontri periodici di condivisione, circa l'attuazione delle misure di cui sopra, con il Datore di Lavoro ed il Comitato costituito per l'emergenza ai sensi del Protocollo di cui sopra, al fine di potenziare il flusso informativo tra gli organi/funzioni interessate;
- sono previsti flussi informativi specifici verso l'OdV sulle misure concretamente implementate all'interno dalla Società in chiave anti-contagio, che tengano conto dell'evoluzione dell'emergenza nonché del quadro normativo di riferimento;
- l'OdV può avvalersi di funzioni aziendali interne o soggetti esterni per la predisposizione / compilazione di *check list* o altra documentazione atta a garantire una tracciata vigilanza circa l'attuazione delle misure di contenimento da parte della Società.

L'OdV può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle attività da questa svolte, utili ai fini dell'attuazione del Modello e prevedere uno scambio di informazioni e riunioni periodiche con il Collegio Sindacale e la società di revisione.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stato istituito un indirizzo di posta elettronica dedicato ([odv@coget.it](mailto:odv@coget.it)). Le segnalazioni possono, inoltre, essere trasmesse per posta all'indirizzo: "Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, Coget Impianti S.r.l., Via Antonio Schivardi n. 221 - 25040 Corteno Golgi (BS)".

La Società ha istituito, altresì, un canale dedicato alla ricezione delle segnalazioni idoneo a garantire, con modalità informatiche e crittografiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. Tale canale è accessibile tramite il sistema My Salcef, compilando un apposito modulo disponibile nella *home page* dell'applicativo, raggiungibile all'indirizzo [my.salcef.com](http://my.salcef.com).

Le modalità di inserimento e di gestione delle segnalazioni sono descritte nella [Procedura P145 - Gestione delle segnalazioni](#).

Con particolare riferimento alle segnalazioni di violazioni, o presunte tali, del Modello, valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- il Destinatario che intenda segnalare una violazione - o presunta violazione - del Modello deve utilizzare i canali sopra indicati, informando, se ritenuto opportuno o necessario, il proprio diretto superiore gerarchico; gli esponenti aziendali che vengono messi a conoscenza da altri di violazioni - o presunte violazioni - del Modello, hanno l'obbligo di segnalare le stesse all'Organismo;
- il soggetto che intende effettuare una segnalazione può scegliere se effettuarla in forma anonima o personalmente, fermo restando che quest'ultima modalità renderebbe più agevole l'attività di indagine che segue la segnalazione;
- le segnalazioni devono dettagliare adeguatamente le circostanze relative alla presunta violazione del Modello, così da permettere una completa valutazione delle stesse;
- la Società assicura:

- la massima tutela e riservatezza per il segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, nonché la garanzia contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (diretta o indiretta), per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (come previsto dall'art. 6 del Decreto, modificato dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017); il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte dei Destinatari, inoltre, non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- la protezione dalle segnalazioni false, infondate o opportunistiche effettuate al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

Sono previste, a tal proposito, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate, nonché di chi adotti misure di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione medesima, in linea con il sistema disciplinare descritto al § 5.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima, e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo § 5. In particolare, le segnalazioni ricevute attraverso i canali sopra citati vengono gestite dall'OdV come segue:

- valutazione preliminare: l'OdV effettua una prima valutazione della segnalazione al fine di:
  - accertare che rientri nell'ambito di competenza dell'Organismo;
  - verificare che sia sufficientemente circostanziata per poter procedere ad un approfondimento della stessa.

Nel caso in cui la segnalazione presenti le caratteristiche sopra riportate, l'OdV avvia le attività di istruttoria; in caso contrario, provvede all'archiviazione della segnalazione, con un breve nota esplicativa, e informa l'AU di COGET, per le valutazioni del caso, qualora la stessa non rientri nell'ambito di competenza dell'OdV;

- attività istruttoria: l'OdV valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità la segnalazione al fine di valutare la necessità di effettuare specifici approfondimenti per accertare i fatti ivi denunciati. Tale necessità viene determinata sulla base dei seguenti elementi: (i) informazioni fornite a corredo della segnalazione; (ii) attuali procedure in vigore attinenti ai fatti segnalati; (iii) segnalazioni/verifiche precedenti aventi lo stesso oggetto e già esaminate.

Nel caso in cui l'OdV ritenga di non dover procedere all'effettuazione di ulteriori verifiche, redige una breve nota esplicativa delle analisi svolte e archivia la segnalazione. Qualora, invece, ritenga di dover procedere con ulteriori approfondimenti, avvia delle verifiche *ad hoc* (attività di indagine), eventualmente con modalità riservate, in funzione dell'oggetto della segnalazione;

- attività di indagine: l'attività di indagine che dovesse seguire alla segnalazione viene condotta mediante il supporto delle funzioni aziendali competenti o di soggetti esterni e nel rispetto di tutte le norme applicabili a tutela tanto del soggetto segnalante quanto di eventuali soggetti coinvolti nelle verifiche;
- misure correttive: qualora l'indagine rilevi la necessità di un intervento correttivo, l'OdV ne chiede l'attuazione;
- attività di reporting: l'OdV predispone la reportistica circa l'esito dell'attività svolta, diretta all'AU e al Collegio Sindacale.

L'OdV istituisce un registro delle segnalazioni, contenente l'indicazione delle segnalazioni pervenute, dei relativi responsabili, nonché delle eventuali sanzioni irrogate nei loro confronti.

## 3 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale e all'esterno

### 3.1 Premessa

Coget Impianti S.r.l., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Coget Impianti S.r.l. è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri Organi Sociali e dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza (cfr. compiti dell'OdV descritti al paragrafo [2.3](#)).

### 3.2 Informazione e formazione al personale

Coget Impianti S.r.l. promuove la conoscenza del Modello, del sistema normativo interno e dei loro relativi aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione.

In tale contesto, le azioni comunicative prevedono tra l'altro:

- l'inserimento del Modello, della [Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef](#);
- e dei principali documenti che costituiscono le componenti del Modello nell'*intranet* aziendale, anche nelle eventuali versioni in lingua inglese; tali documenti, pertanto, sono disponibili a tutto il personale in forza con accesso al servizio *intranet*;
- la formazione e la messa a disposizione del Modello, della [Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef](#);
- e dei principali documenti che costituiscono le componenti del Modello a tutto il personale in forza, incluso quello con accesso al servizio *intranet*;
- l'inserimento del Modello e della [Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef](#);
- nel sito *internet* della Società, anche nella versione in lingua inglese;
- l'affissione della [Disposizione D306 - Codice Disciplinare](#) in luogo accessibile a tutti;
- la distribuzione del Modello e della [Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef](#); ai nuovi assunti al momento dell'inserimento in azienda;
- materiali formativi, disponibili in modo permanente nel sistema gestionale aziendale, sui contenuti del Decreto, del Modello e della [Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef](#);
- l'aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello ed alla [Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef](#);
- conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative/di processo rilevanti ai fini del Decreto, anche mediante la revisione dei materiali formativi disponibili sul sistema gestionale aziendale.

Il percorso di formazione, invece, è articolato sui livelli qui di seguito indicati, diversificati in relazione al ruolo rivestito dal dipendente nella Società:

- dirigenti, quadri e impiegati, anche con funzioni di rappresentanza: informativa in sede di assunzione; corsi di formazione iniziali e periodici; occasionali informative di aggiornamento, anche a seguito di modifiche del Modello e della [Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef](#); approfondimenti specifici in occasione di meeting direzionali;
- altro personale: informativa in sede di assunzione; corsi di formazione iniziali e periodici; occasionali informative di aggiornamento, anche a seguito di modifiche del Modello e della [Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef](#).

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria.

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le attività in modalità "e-learning", attraverso l'attestato di fruizione dei nominativi delle persone coinvolte. A completamento delle attività di formazione è prevista la compilazione di questionari o altre forme di verifica di apprendimento.

Pertanto, il personale è tenuto a:

acquisire consapevolezza e conoscenza dei principi e contenuti del Modello, della [Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef](#);

- a) e dei documenti che costituiscono le componenti del Modello (cfr. paragrafo 2.4);
- b) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- c) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- d) partecipare ai corsi di formazione.

### **3.3 Informativa a collaboratori esterni, consulenti e partner**

Coget Impianti S.r.l. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e della [Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef](#);

anche tra i partner finanziari e commerciali, i consulenti, gli agenti, gli intermediari, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società, nonché le terze parti in genere.

La Società provvede ad inserire nei contratti con le suddette controparti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi stabiliti nei citati documenti, la possibile risoluzione del vincolo negoziale.

## 4 Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello

### 4.1 Principi generali

La predisposizione di un sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, gli articoli 6, comma 2 lettera e), e 7, comma 4 lettera b), del Decreto prevedono che i modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate negli stessi.

Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal sistema normativo interno, che ne è parte integrante, ne deriva che per "violazione del Modello" deve intendersi anche la violazione di uno o più principi o norme definite dai vari documenti aziendali che compongono tale sistema normativo (cfr. paragrafo 2.4).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Coget Impianti S.r.l. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, così come indicato nella [Disposizione D306 - Codice Disciplinare](#) alla quale si rinvia, è possibile individuare, a fini esemplificativi e non esaustivi, le seguenti principali tipologie di violazioni:

- a) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- b) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio reato e strumentali o alle attività sensibili indicate nelle Parti Speciali del Modello;
- c) mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai protocolli (procedure) in modo da impedire la trasparenza e verificabilità degli stessi;
- d) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- e) mancata partecipazione all'attività di formazione relativa al contenuto del Modello e, più in generale, del Decreto da parte dei Destinatari interni;
- f) violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli (procedure), ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;
- g) qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o comunque penalizzazione, anche indiretta, nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di violazioni - o presunte violazioni - del Modello;
- h) violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- i) trasmissione, effettuata con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate;
- j) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'OdV (descritti nel paragrafo 3.5), inclusa la mancata segnalazione di violazioni - o presunte violazioni - del Modello.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;

- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'HR (sulla base del contratto di servizi in essere con SG), che ne riferisce all'OdV.

## 4.2 Misure nei confronti dell'Amministratore Unico e dei Sindaci

Nel caso di violazione del Modello da parte dell'AU o dei Sindaci di Coget Impianti S.r.l., ne viene informata l'Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale, i quali, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca dell'incarico / mandato;
- richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea dei Soci con, all'ordine del giorno, l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell'AU e/o Sindaco nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni subiti e subendi.

## 4.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati e operai, ivi inclusi quelli delle *branch*) in violazione delle regole comportamentali prescritte nel Modello sono definiti come "illeciti disciplinari", rilevanti anche ai sensi della [Disposizione D306 - Codice Disciplinare](#).

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla [Disposizione D306 - Codice Disciplinare](#), nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa di fonte collettiva applicabile, ovvero sono quelle previste dalle normative giuslavoristiche locali con riferimento ai lavoratori delle *branch*, escludendo sanzioni più gravi di quelle previste dall'ordinamento italiano, specie se lesive della dignità della persona e dei diritti umani.

Le categorie astratte degli inadempimenti di cui al paragrafo 5.1 descrivono i comportamenti sanzionabili, in relazione ai quali sono previsti provvedimenti sanzionatori secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza, anche tenendo conto delle circostanze riportate nel medesimo paragrafo.

Il presente documento integra a tutti gli effetti la [Disposizione D306 - Codice Disciplinare](#) adottata dalla Società ed è assoggettato agli oneri di affissione (anche ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

### 4.3.1 Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle prescrizioni previste nel Modello o di adozione, nell'espletamento delle proprie attività, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, dalla contrattazione collettiva applicabile e dalla [Disposizione D306 - Codice Disciplinare](#).

In particolare:

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso;
- qualora la violazione sia di minore entità ma pur sempre di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, il dirigente incorre nel licenziamento con preavviso.

Laddove, invece, la violazione non sia tale da compromettere il rapporto di fiducia (ad esempio in caso di mancato invio dei flussi informativi all'OdV), il Dirigente può essere destinatario di un richiamo (scritto o verbale).

### 4.3.2 Operai, impiegati e quadri

In conformità a quanto previsto dalle norme di legge, dalla contrattazione collettiva applicabile e dalla [Disposizione D306 - Codice Disciplinare](#):

- a) incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello o adottate, nell'espletamento di attività nelle relative aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni dei doveri del dipendente, individuati dal CCNL di riferimento, pregiudizievoli per la disciplina e la morale della Società;
- b) incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore che ponga in essere, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un notevole inadempimento in violazione delle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni più gravi di quelle individuate al precedente punto a);
- c) incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto ovvero posto in essere in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale condotta una gravissima violazione che provochi alla Società grave nocumento morale e/o materiale.

Con riferimento ai lavoratori delle *branch* verranno applicate le sanzioni previste dalle normative giuslavoristiche locali, escludendo sanzioni più gravi di quelle previste dall'ordinamento italiano, specie se lesive della dignità della persona e dei diritti umani.

## 4.4 Misure nei confronti di collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni alla Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello, può determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, in virtù delle clausole che Coget Impianti S.r.l. prevede in ogni contratto.

Nel caso in cui le violazioni siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate al lavoratore, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni, da parte del proprio datore di lavoro (somministratore o appaltatore) ed i procedimenti potranno dare luogo anche ad azioni nei confronti dello stesso somministratore o appaltatore. La Società, in ogni caso, potrà limitarsi a chiedere, in conformità agli accordi contrattuali intercorrenti con gli

---

appaltatori e i somministratori, la sostituzione dei lavoratori che abbiano commesso le violazioni di cui sopra.

Resta salvo il diritto della Società di esercitare azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità del soggetto esterno nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni subiti e subendi.

## 4.5 Procedimento di applicazione delle sanzioni

Il procedimento di applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di Destinatari quanto alle fasi di:

- contestazione della violazione all'interessato;
- determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento ha sempre inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui, a seconda dei casi, l'OdV o l'HR (sulla base del contratto di servizi in essere con SG) o la funzione aziendale che gestisce il rapporto contrattuale con il soggetto terzo, segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, l'OdV, l'HR di SG o la funzione aziendale che gestisce il rapporto contrattuale con il soggetto terzo, in tutti i casi in cui ricevano una segnalazione ovvero acquisiscano, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, hanno l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività, nonché di avviare l'*iter* descritto nella [Disposizione D306 - Codice Disciplinare](#) contenente, ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lettera b), il sistema disciplinare connesso al mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## 5 Adeguamento ed aggiornamento del Modello

A norma dell'art. 6 del Decreto, l'AU sovrintende all'aggiornamento ed adeguamento del Modello, qualora le circostanze lo rendano necessario e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano sollecitazioni dell'OdV in tal senso.

L'AU affida alle funzioni aziendali competenti in materia di Salcef Group S.p.A. (sulla base del contratto di servizi in essere) la responsabilità di presidiare l'aggiornamento del Modello, nonché la stesura e l'aggiornamento delle componenti dello stesso. L'AU fornisce informativa all'Assemblea dei Soci circa l'aggiornamento del Modello e delle sue componenti.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, potranno essere presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa, dei processi o dei settori di attività della Società;
- considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello.

## Allegato A Il D.lgs. 231/2001 ed i reati presupposto

### A.1 Il Decreto Legislativo N. 231/2001 e le sue successive modifiche ed integrazioni

In data 8 giugno 2001, con il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, il Legislatore italiano ha recepito nel nostro ordinamento giuridico quanto stabilito nelle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ed in particolare quanto previsto dalla:

- convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto in esame, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

In particolare, si tratta di una particolare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere (di seguito "Enti"), per particolari reati commessi o tentati nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (c.d. "soggetti in posizione apicale" o "soggetti apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione" o "soggetti sottoposti").

La responsabilità degli Enti è indipendente da quella della persona fisica che ha realizzato il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso. Essa, infatti, sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

A questo proposito, è opportuno rilevare che potrebbero essere ricompresi nella nozione di soggetti sottoposti anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'Ente medesimo: quali, ad esempio, i *partners*, gli intermediari, i c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova (cfr. capitolo A.4 - *"Condizioni esimenti"*).

L'Ente, come indicato in precedenza, risponde anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia. È comunque prevista una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un *"Modello di organizzazione e gestione"* (di seguito anche "Modello") idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali contemplati dal Decreto.

A tal fine, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 del Decreto):

- *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati";*
- *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire";*
- *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";*
- *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli";*
- *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

## **A.2 I delitti tentati ed i delitti commessi all'estero**

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive (cfr. capitolo A.5 - *"Sanzioni applicabili"*) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Per quanto riguarda il *locus commissi delicti*, ai fini dell'individuazione della giurisdizione competente, alla luce del principio di territorialità di cui all'art. 6 c.p., rientrano nella giurisdizione penale italiana gli illeciti dipendenti da reati commessi nel territorio dello Stato, con la doverosa precisazione che, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, *"Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o omissione"*.

Tale disciplina è volta ad estendere l'applicabilità della legge penale italiana a fatti che non sono stati realizzati in tutti i loro elementi nel territorio dello Stato, essendo sufficiente che un *"frammento"* del reato (una parte dell'azione o dell'omissione, ovvero l'evento) si sia verificato in Italia per far ricadere l'intero reato sotto la disciplina della legge penale italiana.

Così, a titolo esemplificativo, nel caso del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (ex art. 319 c.p.), laddove la condotta tipica si estrinseca con il *"dare o promettere denaro o altra utilità"*, il reato si considererà commesso nel territorio italiano qualora il soggetto ivi effettui la dazione o la promessa per il compimento all'estero di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte di un Pubblico Ufficiale.

D'altra parte, il Decreto estende l'efficacia della responsabilità amministrativa dell'Ente regolamentando le ipotesi in cui lo stesso può essere chiamato a rispondere avanti al giudice penale italiano dell'illecito amministrativo per reati commessi all'estero, intendendosi come tali quelli integralmente consumati fuori dal territorio italiano.

Infatti, secondo i dettami del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in relazione a reati - rilevanti ai fini del Decreto - commessi all'estero (ai sensi dell'art. 4 del Decreto, che richiama i seguenti articoli del c.p.: 7 *"Reati commessi all'estero"*, 8 *"Delitto politico commesso all'estero"*, 9 *"Delitto comune del cittadino all'estero"* e 10 *"Delitto comune dello straniero all'estero"*), qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente deve avere la sede principale in Italia;
- l'Ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.;

- se sussistono i casi e le condizioni indicate al punto precedente, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo;
- il reo al momento dell'esercizio dell'azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve essere stato estradato.

---

### **A.3 Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del Modello da parte del giudice**

La responsabilità per la commissione di un illecito amministrativo derivante da reato da parte dell'Ente viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: in sostanza, il processo nei confronti della persona giuridica dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui Modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "*prognosi postuma*". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, ossia prima della commissione del fatto illecito, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

### **A.4 Condizioni esimenti**

Il Decreto prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli Enti. In particolare, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che, in caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la volontà dell'Ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'Ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del Decreto. In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l'Ente non è responsabile ai sensi del Decreto.

Nello stesso modo, l'art. 7 del Decreto configura la responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati realizzati da soggetti sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'Ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Pertanto, in tale caso, l'adozione del Modello di organizzazione e gestione da parte dell'Ente costituisce

una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Si precisa inoltre che, relativamente ai reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art. 25 *septies* del Decreto, l'art. 30 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilisce che il Modello di organizzazione e di gestione, affinché sia idoneo ad avere efficacia esimente, debba essere composto da peculiari componenti, adottato ed efficacemente attuato, assicurando che il sistema aziendale preveda specifiche procedure e disposizioni interne in grado di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici dettati dallo stesso Testo Unico.

## A.5 Sanzioni applicabili

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati comportanti la responsabilità amministrativa degli stessi, sono riconducibili alle seguenti categorie:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

### Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

Il giudice determina il numero di quote sulla base dei seguenti indici: gravità del fatto, grado della responsabilità dell'Ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota, invece, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

### Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati<sup>5</sup>, sono:

---

<sup>5</sup> Il legislatore ha previsto la possibile applicazione delle sanzioni interdittive solo per alcune fattispecie di reato delle seguenti categorie: reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto); delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis* del Decreto); delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto); falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del Decreto); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1 del Decreto); reati societari (art.25 *ter* del Decreto); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1 del Decreto); delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* del Decreto); reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*); omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto); ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto); delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del Decreto); reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto); reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto); reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* del Decreto); frode in competizione sportive, esercizio abusivo

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In particolare, tali sanzioni interdittive possono essere disposte dal giudice procedente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
  - da soggetti in posizione apicale, ovvero;
  - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Quanto alla tipologia e alla durata - minima di tre mesi e massima di due anni - delle sanzioni interdittive, queste sono stabilite dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività da questi svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori reati.

Vale la pena ricordare che in luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Infine, le misure interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'Ente stesso nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45).

L'inosservanza delle sanzioni interdittive da parte dell'Ente costituisce il reato di "Inosservanza delle sanzioni interdittive" art. 23<sup>6</sup> ex D.lgs. 231/2001.

### **Confisca del prezzo o del profitto del reato**

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca - anche per equivalente - del prezzo<sup>7</sup> o del profitto<sup>8</sup> del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

### **Pubblicazione della sentenza**

---

di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* del Decreto); reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto); reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* del Decreto).

<sup>6</sup> Il testo di tale reato recita "Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'art. 19. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate."

<sup>7</sup> Il prezzo deve intendersi come denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato.

<sup>8</sup> Il profitto deve intendersi quale utilità economica immediatamente ricavata dall'Ente (cfr. Cass. S.U. 25.6.2009 n. 38691).

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'Ente.

## **A.6 Vicende modificative dell'ente**

Il Decreto disciplina, inoltre, il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente per le sanzioni irrogate con riferimento a vicende modificative, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In particolare, in caso di trasformazione, l'ente "trasformato" rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Per quanto concerne la fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa.

In linea generale, nel caso di scissione parziale la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate all'ente scisso, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

Per quanto concerne le fattispecie di cessione e conferimento di azienda, il Decreto prevede una disciplina unitaria. In particolare, nel caso di cessione di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. È comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

## **A.7 Elenco reati presupposto**

Di seguito si fornisce il testo dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001.

### **A.7.1 Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione**

#### ***Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio***

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione o con l'Autorità Giudiziaria (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Pertanto, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche "PA"), di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve, anche "PU") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, in breve, anche "IPS").

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale,

quel *"buon andamento"* dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

Per Ente Pubblico si intende l'*"organismo di diritto pubblico"* che secondo l'interpretazione della giurisprudenza comunitaria presenta, tra gli altri, i seguenti elementi caratterizzanti:

- ente dotato di personalità giuridica organizzato anche in forma societaria;
- sottoposizione alla vigilanza e controllo dello Stato o più della metà dei membri degli organi di amministrazione e di vigilanza designata dallo Stato o enti locali o finanziamento in prevalenza dallo Stato o enti pubblici;
- attività svolta in assenza di criteri di economicità (rischio economico a carico dello Stato), perseguimento di finalità di interesse generale né industriale né commerciale.

La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., il quale indica il *"pubblico ufficiale"* in *"chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*, specificandosi che *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi"*.

L'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di *"incaricato di un pubblico servizio"* a tutti *"coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*, intendendosi per tale *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

In particolare, vengono individuati quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
  - parlamentari e membri del Governo;
  - consiglieri regionali e provinciali;
  - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
  - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
  - magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
  - i soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
  - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di

Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze, ecc.);

- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio dipendenti di Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità.

Le figure del PU e dell'IPS sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di PU o di IPS, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei PU e degli IPS;
- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei PU e degli IPS nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

Gli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 prevedono le fattispecie di reato di seguito elencate.

### **Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)**

*"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".*

### **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.*

---

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

**Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p., comma 2, n.1, c.p.)**

*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549:*

*1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o dell’Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.*

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

*“La pena è la reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.*

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549, se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e al terzo comma o un’altra circostanza aggravante”.*

**Concussione (art. 317 c.p.)**

*“Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

**Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

*“Il Pubblico Ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni”.*

**Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)**

---

*"Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".*

**Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

*"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".*

**Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

*"Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".*

**Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00".*

**Corruzione di persona Incaricata di un Pubblico Servizio (art. 320 c.p.)**

*"Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'Incaricato di un Pubblico Servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".*

**Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

*"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".*

**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

*"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319".*

***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

*"Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;*
- 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4. ai membri e agli addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio;*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti di enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

*Le disposizioni degli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

- 1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di un Pubblico Servizio negli altri casi.*

*Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi".*

#### **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".*

#### **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

*"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente\*, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*

*La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente".*

*\* Art. 355 "Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione...".*

#### **Frode in agricoltura (art. 2 della Legge n. 898 del 1986)**

*"Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

*Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di*

*detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.*

*Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1".*

**Peculato (art. 314 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi".*

**Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".*

**Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

*"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità".*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);</li> <li>• Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter c.p.);</li> <li>• Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);</li> <li>• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);</li> <li>• Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);</li> <li>• Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);</li> <li>• Frode in agricoltura (art. 2 della Legge n. 898 del 1986).</li> </ul>	<p>Fino a 500 quote.</p> <p>Da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio;</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</li> <li>• Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.);</li> <li>• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);</li> <li>• Traffico di influenze illecite (art. 346-bis);</li> <li>• Peculato (art. 314 c.p.);</li> <li>• Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);</li> <li>• Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).</li> </ul>	<p>Fino a 200 quote</p> <p>(anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.).</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</li> <li>• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.);</li> <li>• Pene per il corruttore (321 c.p.);</li> <li>• Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.).</li> </ul>	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b): l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concussione (art. 317 c.p.);</li> <li>• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità;</li> <li>• Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.);</li> <li>• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);</li> <li>• Pene per il corruttore (321 c.p.).</li> </ul>	<p>Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b): l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

## **A.7.2 Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

### **Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)**

*“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo<sup>9</sup> riguarda un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.*

### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)**

*“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1. se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.*

### **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)**

---

<sup>9</sup> Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui sia posta in essere una delle seguenti falsità avente ad oggetto un documento informatico pubblico e/o privato avente efficacia probatoria:

- articolo 476, c.p. (“falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”);
- articolo 477, c.p. (“falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative”);
- articolo 478, c.p. (“falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati di contenuto di atti”);
- articolo 479, c.p. (“falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”);
- articolo 480, c.p. (“falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative”);
- articolo 482, c.p. (“falsità materiale commessa dal privato”);
- articolo 483, c.p. (“falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”);
- articolo 484, c.p. (“falsità in registri e notificazioni”);
- articolo 485, c.p. (“falsità in scrittura privata”);
- articolo 486, c.p. (“falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato”);
- articolo 487, c.p. (“falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico”);
- articolo 488, c.p. (“altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulla falsità materiale”);
- articolo 489, c.p. (“uso di atto falso”);
- articolo 490, c.p. (“soppressione, distruzione e occultamento di atti veri”).

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 617-quater”.*

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)**

*“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.*

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)**

*“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia, si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2. da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

**Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)**

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 617-quater”.*

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici (Art. 635-bis c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

---

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.*

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter. c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)**

*“Se il fatto di cui all’art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)**

*“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.*

**Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105)**

*“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle*

*comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni".*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);</li> <li>• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);</li> <li>• Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);</li> <li>• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);</li> <li>• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);</li> <li>• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);</li> <li>• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).</li> </ul>	Da 100 a 500 quote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);</li> <li>• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.).</li> </ul>	Fino a 300 quote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);</li> <li>• Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</li> </ul> b) Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105).	Fino a 400 quote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

### **A.7.3 Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata**

#### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600<sup>10</sup>, 601<sup>11</sup>, 601-bis<sup>12</sup> e 602<sup>13</sup>, nonché all'art. 12, comma 3-bis<sup>14</sup>, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

<sup>10</sup> Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) "Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi."

<sup>11</sup> Tratta di persone (art. 601 c.p.) "È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni."

<sup>12</sup> Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2, L. 11.12.2016, n. 236 con decorrenza dal 07.01.2017.

Traffico di organi prelevati da persona vivente (art.601-bis)

"Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da € 50.000,00 a € 300.000,00. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma".

<sup>13</sup> Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi."

<sup>14</sup> Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) (omissis)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis<sup>15</sup>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater<sup>16</sup>, 609-quinquies<sup>17</sup>, 609-octies<sup>18</sup>, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies<sup>19</sup>, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.”

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286)

“Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.”(omissis)

15 L'articolo 609-bis c.p. rubricato "Violenza sessuale" recita: "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi."

16 L'articolo 609-quater c.p. rubricato "Atti sessuali con minorenne" tuttora recita: "Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. 2. Fuori dei casi previsti dall'art. 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. 3. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. 4. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. 5. Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".

17 L'art. 609-quinquies c.p. rubricato "Corruzione di minorenne" tuttora recita: "Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali. 3. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza."

18 L'art. 609-octies c.p. rubricato "Violenza sessuale di gruppo" recita: "La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis. 2. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 3. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter. 4. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112."

19 L'articolo 609-undecies rubricato "Adescamento di minorenni", introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. z), della L. 1 ottobre 2012, n. 172, recita: "Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la

---

**Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, D.lgs. 286/98)**

*"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro 15.000 per ogni persona nel caso in cui:*

- *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

*3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

*3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

- *sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- *sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

*5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.494. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".*

**Associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)**

*"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

---

*reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".*

---

---

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".*

### **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)**

*"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

*La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".*

### **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

*"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".*

---

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)**

*“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*4. Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 80.*

*6. Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell’art. 416 del codice penale.*

*7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall’art. 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’art. 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.*

**Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895) <sup>20</sup>**

*“Chiunque senza licenza dell’autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa la multa da euro 10.000 a euro 50.000.*

*Illegale detenzione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 2 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)*

*Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 3.000 a euro 20.000.*

---

<sup>20</sup>Escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 ossia quelle denominate “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la “Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi” escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona.

*Porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 4 Legge 2 ottobre 1967, n. 895).*

*Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa e con la multa da euro 4.000 a euro 40.000.*

*Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:*

- a. quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;*
- b. quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;*
- c. quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto".*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 24 ter del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.);</li> <li>• Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis, c.p.);</li> <li>• Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);</li> <li>• Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);</li> <li>• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90).</li> </ul>	Da 400 a 1000 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231 del 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la</p>

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. n. 231 del 2001.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.);</li> <li>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).</li> </ul>	Da 300 a 800 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231 del 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. n. 231 del 2001.</p>

#### **A.7.4 Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

##### **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)<sup>21</sup>**

*"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:*

<sup>21</sup> Gli ultimi due commi dell'articolo sono stati aggiunti dall'art.1, comma 1, lett. a), D.Lgs 21 giugno 2016, n.125.

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.

#### **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

#### **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

#### **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

#### **Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

“Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

#### **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.

---

**Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)<sup>22</sup>**

*“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

*La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”.*

**Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

*“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo”.*

**Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

*“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

**Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 bis del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della*

---

<sup>22</sup> Articolo modificato dall'art.1, comma 1, lett. b), D.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

*commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).</li> </ul>	Da 300 a 800 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterazione di monete (art.454 c.p.);</li> <li>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);</li> <li>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).</li> </ul>	Fino a 500 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).</li> </ul>	<p>Da 300 a 800 quote, ridotta da un terzo alla metà.</p> <p>Fino a 500 quote, ridotta da un terzo alla metà.</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul>

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.);</li> <li>• Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., secondo comma).</li> </ul>	Fino a 200 quote (ridotta di un terzo nel caso di applicazione dell'art. 464 c.p., secondo comma, ossia nel caso in cui i valori di bollo contraffatti o alterati siano stati ricevuti in buona fede).	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.).</li> </ul>	<p>Valgono le pene di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. ridotte di un terzo.</p> <p>Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p>Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.</p> <p>Ridotte da un terzo alla metà.</p> <p>Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.</p> <p>Ridotte di un terzo.</p> <p>Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non superiore ad un anno.</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., primo comma).</li> </ul>	Fino a 300 quote.	Nessuna.

## **A.7.5 Art. 25 bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio**

### ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

*"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".*

### ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)***

*"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".*

### ***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)***

*"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474".*

### ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

*"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".*

### ***Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)***

*"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".*

### ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)***

*"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000".*

### ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)***

*"Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".*

**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

*"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 bis 1 del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contraffazione, alterazione o uso di marchio o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);</li> <li>• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).</li> </ul>	Fino a 500 quote.	Per un periodo di un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);</li> <li>• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);</li> <li>• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);</li> <li>• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);</li> <li>• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);</li> <li>• Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.).</li> </ul>	Fino a 500 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);</li> <li>• Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).</li> </ul>	Fino a 800 quote.	<p>Sanzioni di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

## **A.7.6 Art. 25 ter - Reati societari**

### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

*"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".*

### **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

*"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".*

### **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)**

*"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".*

### **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**

*"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.329.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".*

#### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

*"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".*

#### **Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)**

*"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".*

#### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

*"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".*

#### **Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)**

*"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

#### **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

*"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre*

1993, n. 385, del citato Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

**Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)**

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

**Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

**Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

*"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

*Si procede a querela della persona offesa".*

**Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

*"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".*

**Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

*"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".*

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

*"Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

*Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 ter del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).</li> </ul>	Da 200 a 400 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fatti di lieve entità (art. 2621 -bis c.c.).</li> </ul>	Da 100 a 200 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).</li> </ul>	Da 400 a 600 quote (art. 2622, comma 1, c.c.).  Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	Nessuna.

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impedito controllo (art. 2625 c.c.).</li> </ul>	<p>In relazione al comma 2, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).</li> </ul>	<p>Da 200 a 360 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).</li> </ul>	<p>Da 200 a 260 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).</li> </ul>	<p>Da 200 a 360 quote</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).</li> </ul>	<p>Da 300 a 660 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.).</li> </ul>	<p>Da 400 a 1.000 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).</li> </ul>	<p>Da 200 a 360 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	Nessuna.

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).</li> </ul>	<p>Da 300 a 660 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruzione tra privati (art.2635 c.c.).</li> </ul>	Da 400 a 600 quote.	Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).</li> </ul>	Da 200 a 400 quote.	Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).</li> </ul>	<p>Da 300 a 660 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).</li> </ul>	<p>Da 400 a 1.000 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).</li> </ul>	<p>Da 400 a 800 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	Nessuna.

### **A.7.7 Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

#### **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**

*"Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

---

*Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento".*

**Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis c.p.)**

*"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".*

**Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)**

*"Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato".*

**Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)**

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270-bis, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.*

*Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".*

**Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)**

*"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni".*

**Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)**

*"Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni".*

**Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)**

*"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro*

---

*uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata".*

**Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)**

*"Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.*

*Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".*

**Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)**

*"Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000".*

**Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**

*"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".*

**Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

*"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.*

*Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.*

*Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.*

*Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.*

*Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".*

**Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

*Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.*

*Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.*

*Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".*

#### **Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)**

*"È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:*

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;*
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*

*È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:*

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*

*Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici".*

#### **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**

*"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.*

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".

**Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.)**

"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici<sup>23</sup>.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione".

**Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6.2.1980, n. 15)**

"Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

(omissis)".

**Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.**

"Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
  - b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
- a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.
- b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

<sup>23</sup>Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43.

*Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

*Commette altresì reato chiunque:*

- a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;*
- b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;*
- c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:*
  - i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;*
  - ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo".*

\*\*\*

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 quater del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> <li>Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena inferiore a 10 anni (270 c.p.).</li> </ul>	Da 200 a 600 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231 del 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. n. 231 del 2001.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena superiore a 10 anni (270 c.p.).</li> </ul>	Da 400 a 1000 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231 del 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. n. 231 del 2001.</p>

### A.7.8 Art. 25 quater 1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

#### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

*"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*

*La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia".*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 quater 1 del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).</li> </ul>	Da 300 a 700 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231 del 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. n. 231 del 2001.</p>

### A.7.9 Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

#### **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)<sup>24</sup>**

*“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di*

<sup>24</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

*inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".*

**Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)<sup>25</sup>**

*"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

- 1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000".*

**Pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.)**

*"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

- 1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto<sup>26</sup>.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

*Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali<sup>27</sup>".*

<sup>25</sup> Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172.

<sup>26</sup> Il comma è stato così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172.

<sup>27</sup> Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172.

---

**Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

*"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*

*La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".*

**Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)**

*"Le disposizioni di cui agli artt. 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

*Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".*

**Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

*"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937".*

**Tratta di persone (art. 601 c.p.)<sup>28</sup>**

*"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

*Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età".*

*La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.*

*Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni".*

**Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

*"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

---

<sup>28</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".*

### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)<sup>29</sup>**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".*

### **Adescamento di minorenni (609-undecies c.p.)<sup>30</sup>**

*"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 600-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del*

<sup>29</sup> Articolo così da ultimo modificato ed introdotto nel novero dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001 dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199/2016.

<sup>30</sup> Reato introdotto nel c.p. dall'art. 4 della Legge 1° ottobre 2012, n.172. Successivamente è stato inserito nel D.lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

*minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 quinquies del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);</li> <li>• Tratta di persone (art. 601 c.p.);</li> <li>• Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);</li> <li>• Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 -bis c.p.).</li> </ul>	Da 400 a 1000 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231 del 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, c.p.);</li> <li>• Pornografia minorile (art. 600-ter, primo e secondo comma, c.p.), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 e 600-quinquies, c.p.</li> </ul>	Da 300 a 800 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231 del 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o</li> </ul>

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; <ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prostituzione minorile (art. 600-bis, secondo comma, c.p.);</li> <li>• Pornografia minorile (art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p.);</li> <li>• Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.</li> </ul>	Da 200 a 700 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).</li> </ul>	Da 200 a 700 quote.	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### **A.7.10 Art. 25 sexies - Abuso di mercato**

##### **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.lgs. 58/1998 - TUF)**

*"E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

*a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*

*b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;*

*c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

*2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.*

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010."

#### **Manipolazione del mercato (art. 185 del D.lgs. 58/1998 - TUF)**

"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo."

#### **Pene accessorie (art. 186 del D.lgs. 58/1998 - TUF)**

"1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale."

#### **Confisca (art. 187 del D.lgs. 58/1998 - TUF)**

"1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale."

**Responsabilita' dell'ente (art. 187-quinquies del D.lgs. 58/1998 - TUF)**

*"1. L'ente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a quindici milioni di euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014*

*a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*

*b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

*2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

*3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.*

*4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo."*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 sexies del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Illecito penale</b>	<b>Sanzioni Pecuniarie</b>	<b>Sanzioni Interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, TUF).</li> </ul>	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Manipolazione del mercato (art. 185, TUF).</li> </ul>	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.	Nessuna.
<b>Illecito amministrativo</b>	<b>Sanzioni Pecuniarie</b>	<b>Sanzioni Interdittive</b>

---

<p>(Art. 187 quinquies, TUF).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Abuso di informazioni privilegiate;</li><li>• Manipolazione del mercato</li></ul>	<p>L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p>	<p>Nessuna.</p>
---	---	-----------------

### **A.7.11 Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

#### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:*

*1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*

*2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".*

#### **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)<sup>31</sup>**

*"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

---

<sup>31</sup> Articolo modificato dall'art. 1, comma 3, L. 23 marzo 2016, n. 41.

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Omicidio colposo (art. 589 c.p.).</li> </ul>	1000 quote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interdizione dall'esercizio dell'attività: da tre mesi a un anno.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Omicidio colposo (art. 589 c.p.).</li> </ul>	Da 250 a 500 quote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interdizione dall'esercizio dell'attività: da tre mesi a un anno.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lesioni personali colpose (art. 590, 3° comma, c.p.).</li> </ul>	Fino a 250 quote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interdizione dall'esercizio dell'attività: fino sei mesi.</li> </ul>

### **A.7.12 Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena e' aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*Se il fatto e' di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”*

#### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".*

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.".*

**Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

*"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.".

\*\*\*

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 octies del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricettazione (art. 648 c.p.);</li> <li>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);</li> <li>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);</li> <li>Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).</li> </ul>	Da 200 a 800 quote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>Sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>I ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.</li> </ul>	Da 400 a 1000 quote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>Sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

### **A.7.13 Art. 25 octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

#### **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)**

"Chiunque al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro

*contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."*

**Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, e' punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonche' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto."*

**Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)**

*"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.*

*La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce*

*un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema.*

*La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con furto o indebitto utilizzo dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.*

*Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'eta', e numero 7."*

### **Altre fattispecie di reato**

*"Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*

*b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote."*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 octies.1 del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)	Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• Sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a	Sanzione pecuniaria sino a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• Sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<p>commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.) e Frode informatica (Art. 640-ter c.p.) nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<p>Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti</p>	<p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	N/A

#### **A.7.14 Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

##### **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)**

*"Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*

*a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

*b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*

*c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;*

e) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

**Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.**

**Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)**

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

**Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto, o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere o esemplari di opere tutelate dal diritto**

---

***d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)***

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

a bis) *in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

b) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

c) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

3. *La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

4. *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

a) *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 30 e 32-bis del codice penale;*

b) *la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*

c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

5. *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".*

**Mancata comunicazione alla SIAE di dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)**

*"1. La pena di cui all'art. 171-ter, comma 1, si applica anche:*

a) *ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

b) *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge.*

2. *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

**Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)**

1. *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove,*

installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

#### **Elementi giudiziali/Sanzione amministrativa (art. 174 quinquies L.633/1941)**

“1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio”.

\*\*\*

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 novies del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171 comma 1, lettera a) bis e comma 3 L.633/1941);</li> </ul>	Fino a 500 quote.	Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non superiore ad un anno.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter, Legge del 22 aprile 1941, n. 633);</li> <li>• Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633);</li> <li>• Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633);</li> <li>• Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633);</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementi giudiziali/Sanzione amministrativa (art. 174 quinquies L.633/1941).</li> </ul>	Non applicabile in quanto l'articolo in oggetto non è riferibile direttamente ad un reato.	

#### **A.7.15 Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

##### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".*

\*\*\*

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 decies del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 377-bis, c.p.).</li> </ul>	Fino a 500 quote.	Nessuna.

**A.7.16** Reati transnazionali<sup>32</sup>

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

**Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.*

**Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)**

*“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

<sup>32</sup> Legge 16 marzo 2006, n. 146: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”.

---

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".*

**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43/73)**

*"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

*2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

*3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*5. Le pene previste dagli artt. 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".*

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90)**

*"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.*

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

### **Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.lgs. 286/98)**

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di euro 15.000 per ogni persona. [La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti].

3-bis) Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter) Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.494”.

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

### **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.<sup>33</sup>*

*Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

*Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dalla Legge n. 146/2006, in materia di reati transnazionali, a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);</li> <li>• Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);</li> <li>• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43);</li> <li>• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06.</li> </ul>	Da 400 a 1000 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione</p>

<sup>33</sup> Il comma è stato così modificato dall'art. 10, co. 9, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. n. 231 del 2001.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998).</li> </ul>	Da 200 a 1000 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. n. 231 del 2001.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis, c.p.);</li> <li>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).</li> </ul>	Fino a 500 quote.	Nessuna.

## **A.7.17 Art. 25 undecies - Reati ambientali**

### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.*

### **Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art 733-bis c.p.)**

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell’applicazione dell’art. 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ai fini dell’applicazione dell’art. 733-bis del codice penale per “habitat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE”.*

### **Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, 3, 5, 11 e 13, D.lgs. 152/06)**

*“Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nello svolgimento delle attività aziendali sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:*

- *in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);*
- *senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente (comma 3);*
- *oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente (comma 5);*

*La responsabilità dell’ente, inoltre, può derivare dall’effettuazione di scarichi:*

- *sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104 del D.lgs. 152/06, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (comma 11);*
- *nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia (comma 13).*

*In caso di realizzazione dei reati descritti dai commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, è prevista a carico dell’ente l’irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/2001, per una durata non superiore a sei mesi”.*

---

**Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (art. 256, comma 1, 3, 5 e 6 D.lgs. 152/06)**

*“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

- *con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- *con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.*

*Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

*Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

*Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.*

**Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (art. 257, comma 1 e 2 D.lgs. 152/06)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell’inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall’autorità competente”.*

**Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/06)**

*“Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto”.*

**Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 152/06)**

*“Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso”.*

**Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.**

*“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.*

*Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.*

*È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.*

**Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi; utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.lgs. 152/06)**

*“Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:*

- *nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché sia inserito un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;*
- *il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi;*
- *durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;*
- *il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata.*

*Violazione dei valori limite di emissione nell’esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5, D.lgs. 152/06)*

*Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni<sup>34</sup> in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa”.*

**Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi**

---

<sup>34</sup> Per “emissione” si intende “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico” (art. 268, lett. b), D.lgs. 152/06). Per valore limite di emissione si intende “il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall’autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria” (art. 268, lett. q).

## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. n. 231/2001) - Parte Generale**

CI COM D307 - Rev. 3 del 21/11/2022 - Società: Coget Impianti S.r.l.

---

*“Tale ipotesi di reato si configura nel caso di:*

*1. Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione, commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2, art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui all’art. 1 comma 2 e all’art. 2 comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell’esercizio di attività di impresa.*

*2. Falsificazione o alterazioni di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3 - bis, comma 1).*

*3. Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica (art. 6, comma 4)”.*

### **Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/93)**

*“Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono”.*

### **Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell’ambiente marino provocato da navi (artt. 8 e 9, D.lgs. 202/07)**

*“Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave provochino l’inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.*

*Merita evidenziare che le suddette fattispecie - ad eccezione di quelle concernenti la falsificazione o l’utilizzo di certificati falsi di cui agli artt. 258, comma 4, seconda parte e 260-bis D.lgs. 152/06, del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260 D.lgs. 152/06 (riferimento da intendersi all’art. 452 quaterdecies c.p.) e quello di inquinamento provocato dalle navi di cui all’art. 8, comma 2, D.lgs. 202/07 - sono di natura contravvenzionale. Conseguentemente, esse sono punibili non solo nel caso in cui il fatto tipico sia realizzato volontariamente, ma anche quando sia dovuto a mera colpa (negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline).*

*Inoltre, alcuni reati dolosi non espressamente richiamati dall’art. 25-undecies rappresentano, spesso, una progressione offensiva dei reati di pericolo astratto espressamente previsti (es. disastro ambientale ex art. 434 c.p., rispetto a quello di discarica abusiva; danneggiamento idrico ex art. 635 c.p. rispetto a quello di scarico idrico oltre i limiti tabellari, ecc.). Pertanto, in linea con la politica della Società volta ad assicurare la massima protezione ambientale, le misure previste nella presente Parte Speciale, poste a presidio delle specifiche aree a rischio di commissione dei reati menzionati nell’art. 25-undecies, sono idonee a prevenire anche fattispecie lesive più gravi non inserite nel catalogo dei reati-presupposto”.*

### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

*“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

---

---

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".*

**Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

*"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

*Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".*

**Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

*"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".*

**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".*

**Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

*"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".*

\*\*\*

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

<b>Norma richiamata</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.).</li> </ul>	Da 250 a 600 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.).</li> </ul>	Da 400 a 800 quote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</li> <li>l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.).</li> </ul>	Da 200 a 500 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.).</li> </ul>	Da 250 a 600 quote.	Nessuna.

<b>Norma richiamata</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.).</li> </ul>	Da 300 a 1.000 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.).</li> </ul>	Fino a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.).</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (Art. 137, commi 3, 5 (primo periodo) e 13 T.U.A.).</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (Art. 137, commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, T.U.A.).</li> </ul>	Da 200 a 300 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A.).</li> </ul>	Fino a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, comma 1, lett. b), T.U.A.).</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, comma 3, primo periodo, T.U.A.).</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A.).</li> </ul>	Da 200 a 300 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>

<b>Norma richiamata</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 256, comma 5, T.U.A.</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 256, comma 6, primo periodo, T.U.A.</li> </ul>	Fino a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Art. 257, comma 1, T.U.A.).</li> </ul>	Fino a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Art. 257, comma 2, T.U.A.).</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.).</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1, T.U.A.).</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.).</li> </ul>	Da 300 a 500 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. n. 231 del 2001.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.).</li> </ul>	Da 400 a 800 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. n. 231 del 2001.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Violazioni inerenti alla tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis, comma 6, T.U.A.).</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Violazioni inerenti alla tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis, comma 7, secondo periodo, T.U.A.).</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Violazioni inerenti alla tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	Nessuna.

<b>Norma richiamata</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
bis, comma 7, terzo periodo, T.U.A.).		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Violazioni inerenti alla tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis, comma 8, primo periodo, T.U.A.).</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Violazioni inerenti alla tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis, comma 8, secondo periodo, T.U.A.).</li> </ul>	Da 200 a 300 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Violazioni in materia di emissioni (Art. 279, comma 5, T.U.A.).</li> </ul>	Fino a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, comma 1, L. 150/1992.</li> </ul>	Fino a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, comma 2, L. 150/1992.</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 2, comma 1, L. 150/1992.</li> </ul>	Fino a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 2, comma 2, L. 150/1992.</li> </ul>	Fino a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 6, comma 4, L. 150/1992.</li> </ul>	Fino a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992.</li> </ul>	Diversificata in funzione della pena prevista dal codice penale per la falsità. <sup>35</sup>	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3, comma 6, L. 549/1993.</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 9, comma 1, D.lgs. 202/2007.</li> </ul>	Fino a 250 quote.	Nessuna.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 8, comma 1, D.lgs. 202/2007.</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul>

<sup>35</sup> L'articolo 25-undecies D.lgs. 231/2001 prevede nello specifico le seguenti sanzioni per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. n. 231 del 2001.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 9, comma 2, D.lgs. 202/2007.</li> </ul>	Da 150 a 250 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione</p>

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. n. 231 del 2001.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 8, comma 2, D.lgs. 202/2007.</li> </ul>	Da 200 a 300 quote.	<p>Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. n. 231 del 2001.</p>

## **A.7.18 Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)<sup>36</sup>**

*"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*

*1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".*

*Il reato richiamato al primo comma è costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):*

- *in numero superiore a tre;*
- *minori in età non lavorativa;*
- *sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.*

*I reati richiamati al comma 1-bis rinviano a condotte riconducibili al fenomeno del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o al compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso.*

*Il reato di cui al comma 1-ter è finalizzato a punire chi favorisca la permanenza dello straniero in condizione irregolare nel territorio dello Stato".*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 duodecies del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

---

<sup>36</sup> Tale articolo è stato introdotto nel novero del D.lgs. 231/2001 dall'art. 2 D.lgs. n.109 del 16.7.2012 (attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) e successivamente modificato dalla Legge 161/2017 (Codice Antimafia).

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286);</li> </ul> <p>c)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);</li> </ul> <p>d)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).</li> </ul>	<p>Da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.</p> <p>Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.</p>	<p>Nessuna.</p> <p>Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>

**A.7.19 Art. 25 terdecies - Razzismo e Xenofobia****Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis cod. pen.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25 terdecies del D.lgs. 231/2001 a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli*

stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Razzismo e Xenofobia.</li> </ul>	Da 200 a 800 quote.	<p>Per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>

#### **A.7.20 Art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

##### **Frode in competizioni sportive (art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)**

*"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.*

*Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*

*Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni".*

##### **Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)**

*"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di*

abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione".

\*\*\*

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 quaterdecies del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
<ul style="list-style-type: none"> <li>Frode in competizioni sportive (art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).</li> </ul>	a) Per i delitti: fino a 500 quote; b) per le contravvenzioni: fino a 260 quote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).</li> </ul>	a) Per i delitti: fino a 500 quote; b) per le contravvenzioni: fino a 260 quote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</li> </ul>

#### **A.7.21 Art. 25 quinquiesdecies - Reati tributari**

---

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)**

*"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)**

*"1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione Finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".*

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)**

*"1 È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2-bis Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

**Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)**

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulto o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".*

**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)**

*"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".*

#### **Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)**

*"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".*

#### **Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)**

*"È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".*

**Indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000)**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall’art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 a carico dell’Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all’Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);</li> <li>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);</li> <li>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).</li> </ul>	<p>Fino a 500 quote.</p> <p>Se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);</li> <li>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);</li> <li>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);</li> <li>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);</li> <li>Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);</li> <li>Indebita compensazione (art. 10 quater, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).</li> </ul>	<p>Fino a 400 quote.</p> <p>Se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).</li> </ul>	<p>Fino a 300 quote.</p> <p>Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

#### **A.7.22 Art. 25 sexiesdecies - Reati di contrabbando**

##### **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)**

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:*  
*a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando”.*

##### **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)**

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:*  
*a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.*

##### **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)**

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:*  
*a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che*

trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale".

**Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale".

**Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita".

**Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140".

**Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)**

"Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti".

**Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione".

**Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)**

"Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per

---

*l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi".*

**Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)**

*"Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere".*

**Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)**

*"Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi".*

**Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)**

*"Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00".*

**Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)**

*"Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.*

*I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516,45".*

**Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)**

*"Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.*

*Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di € 25,82 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando”.

**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)**

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”.

\*\*\*

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reati di contrabbando (artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 291 bis, 291 ter, 291 quater DPR n. 43/1973) - per diritti di confine maggiori di 100.000 euro.</li> </ul>	Fino a 400 quote.	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reati di contrabbando (artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 291 bis, 291 ter, 291 quater DPR n. 43/1973) - per diritti di confine minori di 100.000 euro.</li> </ul>	Fino a 200 quote.	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che</li> </ul>

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; f) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **A.7.23 Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale**

#### **Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)**

*“Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*

*La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.”*

#### **Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)**

*“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.*

*Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.”*

#### **Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”*

#### **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)**

*“Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, e' punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.”*

### **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:*

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.”*

### **Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.”*

### **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)**

*“Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.*

*La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.”*

### **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)**

*“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.*

*Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero*

*pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.*

*La sospensione condizionale della pena e' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna."*

### **Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)**

*"È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:*

*1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*

*2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*

*3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*

*4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

*E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato."*

**\*\*\***

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 septiesdecies del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Art. 518-novies c.p.)	da cento a quattrocento quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• Sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per</li> </ul>
Artt. 518-ter, 518-decies e 518-undecies	da duecento a cinquecento quote	
Artt. 518-duodecies e 518-quaterdecies	da trecento a settecento quote.	
Artt. 518-bis, 518-quater e 518-octies		

---

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
	da quattrocento a novecento quote	ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## **A.7.24 Art. 25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

### **Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)**

*"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.*

*La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."*

### **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)**

*"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura e' punito con la reclusione da dieci a sedici anni."*

\*\*\*

*Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 duodevicies del D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.*

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni pecuniarie</b>	<b>Sanzioni interdittive</b>
Artt. 518-sexies e 518-terdecies c.p.	da cinquecento a mille quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

## Allegato B I "Protocolli 231"

ID	Aree "a rischio"	Regole procedurali interne applicabili
1	Negoziazione e stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P111 - Gestione commerciale e gare;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P110 - Gestione degli approvvigionamenti;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I255 - Registrazione iniziativa e preparazione offerta</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D314 - Strategia Commerciale;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P144 - Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P145 - Gestione delle segnalazioni;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P146 - Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza.</a></li> </ul>
2	Esecuzione dei contratti con la Pubblica Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P116 - Gestione della Produzione;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I222 - Controllo dei materiali in cantiere;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P115 - Gestione Commessa;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P121 - Gestione dei processi amministrativi, contabili e della chiusura dei bilanci;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P111 - Gestione commerciale e gare;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P144 - Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P145 - Gestione delle segnalazioni;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P146 - Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza.</a></li> </ul>
3	Individuazione e analisi dei consulenti e promotori commerciali, nonché stipula e gestione dei relativi contratti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P110 - Gestione degli approvvigionamenti;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P144 - Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P145 - Gestione delle segnalazioni;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P146 - Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza.</a></li> </ul>
4	Gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati (destinati ad attività di formazione finanziata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P120 - Gestione delle risorse umane;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> </ul>

ID	Aree "a rischio"	Regole procedurali interne applicabili
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P144 - Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P145 - Gestione delle segnalazioni;</a></li> </ul>
5	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P132 - Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P144 - Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P145 - Gestione delle segnalazioni;</a></li> </ul>
6	Gestione dei rapporti con enti certificatori di natura pubblica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P144 - Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P145 - Gestione delle segnalazioni;</a></li> </ul>
7	Gestione dei rapporti con enti certificatori di natura privata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P144 - Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P145 - Gestione delle segnalazioni;</a></li> </ul>
8	Gestione dei rapporti con istituzioni e operatori finanziari, assicurativi e agenzie di rating	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P141 - Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate e la tenuta del registro insider.</a></li> </ul>
9	Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P158 - Gestione del contenzioso;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P120 - Gestione delle risorse umane;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P144 - Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P145 - Gestione delle segnalazioni;</a></li> </ul>
10	Gestione degli adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P121 - Gestione dei processi amministrativi, contabili e della chiusura dei bilanci;</a></li> </ul>

ID	Aree "a rischio"	Regole procedurali interne applicabili
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P156 - Attività di Pianificazione e Controllo Aziendale.</a></li> </ul>
11	Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale (non di tipo commerciale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P110 - Gestione degli approvvigionamenti;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I213 - Qualifica e valutazione dei Fornitori;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P144 - Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P145 - Gestione delle segnalazioni;</a></li> </ul>
12	Selezione, assunzione, impiego, valutazione e remunerazione del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P120 - Gestione delle risorse umane;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I245 - Selezione del personale in ingresso;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P144 - Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P145 - Gestione delle segnalazioni;</a></li> </ul>
13	Amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P120 - Gestione delle risorse umane;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P121 - Gestione dei processi amministrativi, contabili e della chiusura dei bilanci;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P144 - Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P145 - Gestione delle segnalazioni;</a></li> </ul>
14	Gestione della finanza e della tesoreria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P121 - Gestione dei processi amministrativi, contabili e della chiusura dei bilanci;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P156 - Attività di Pianificazione e Controllo Aziendale.</a></li> </ul>
15	Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P144 - Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione;</a></li> </ul>

ID	Aree "a rischio"	Regole procedurali interne applicabili
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P145 - Gestione delle segnalazioni;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P146 - Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza.</a></li> </ul>
16	Pianificazione e controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P121 - Gestione dei processi amministrativi, contabili e della chiusura dei bilanci;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P156 - Attività di Pianificazione e Controllo Aziendale.</a></li> </ul>
17	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P121 - Gestione dei processi amministrativi, contabili e della chiusura dei bilanci;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I247 - Richiesta di accesso ai sistemi informatici;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P139 - Gestione delle operazioni con le parti correlate di Salcef Group S.p.A.;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P140 - Obblighi di comunicazione al Nominated Adviser;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P141 - Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate e la tenuta del registro insider.</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P142 - Procedura in materia di Internal Dealing;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P156 - Attività di Pianificazione e Controllo Aziendale.</a></li> </ul>
18	Approvvigionamento di beni, lavori e servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Istruzione I213 - Qualifica e valutazione dei Fornitori;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P110 - Gestione degli approvvigionamenti;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D343 - Regolamento del Sistema di Qualificazione Fornitori del Gruppo Salcef</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D336 - Codice di Condotta Fornitori</a></li> </ul>
19	Gestione dei rapporti con le Parti Correlate e dei rapporti infragruppo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P121 - Gestione dei processi amministrativi, contabili e della chiusura dei bilanci;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P139 - Gestione delle operazioni con le parti correlate di Salcef Group S.p.A.;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> </ul>
20	Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> </ul>

ID	Aree "a rischio"	Regole procedurali interne applicabili
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P140 - Obblighi di comunicazione al Nominated Adviser;</a></li> </ul>
21	Gestione degli adempimenti societari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P140 - Obblighi di comunicazione al Nominated Adviser;</a></li> </ul>
22	Negoziazione e stipula di contratti con soggetti privati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P111 - Gestione commerciale e gare;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P110 - Gestione degli approvvigionamenti;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I255 - Registrazione iniziativa e preparazione offerta</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D314 - Strategia Commerciale;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P144 - Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P145 - Gestione delle segnalazioni;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P146 - Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza.</a></li> </ul>
23	Esecuzione dei contratti con soggetti privati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Procedura P110 - Gestione degli approvvigionamenti;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P116 - Gestione della Produzione;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I211 - Redazione e gestione dei programmi di lavoro;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I222 - Controllo dei materiali in cantiere;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P115 - Gestione Commessa;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P121 - Gestione dei processi amministrativi, contabili e della chiusura dei bilanci;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P111 - Gestione commerciale e gare;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P144 - Gestione del Sistema di prevenzione della corruzione;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P145 - Gestione delle segnalazioni;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P146 - Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza.</a></li> </ul>
24	Gestione della comunicazione e dei rapporti con i media	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P141 - Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate e la tenuta del registro insider.</a></li> </ul>

ID	Aree "a rischio"	Regole procedurali interne applicabili
25	Gestione delle tematiche ambientali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Relazione Corporate Social Responsibility (CSR) Report;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I271 - Gestione dei rifiuti;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I272 - Campionamento Pietrisco e Terre e rocce da scavo</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D302 - Scopo e Contesto del Sistema di Gestione Integrato.</a></li> </ul>
26	Gestione della salute e sicurezza sul lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Disposizione D301 - Politica Integrata del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D302 - Scopo e Contesto del Sistema di Gestione Integrato.</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D322 - Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D323 - Valutazione del Rischio Stress da lavoro-correlato;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D316 - Valutazione del Rischio Incendio;</a></li> <li>• <a href="#">Procedura P120 - Gestione delle risorse umane;</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D325 - Catalogo DPI;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I280 - Gestione Sicurezza Stradale ed emergenze</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D324 - Raccolta Schede Valutazione dei Rischi</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D326 - Valutazione Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D340 - Valutazione del Rischio Biologico COVID-19 e Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro/cantieri</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D345 - Valutazione Rischio da Campi Elettromagnetici</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D318 - Valutazione Rischio Chimico</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D319 - Valutazione Rischio Vibrazione</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D320 - Valutazione Rischio Rumore</a></li> <li>• <a href="#">Disposizione D321 - Valutazione Rischio Elettrico</a></li> </ul>
27	Gestione dei sistemi informativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Istruzione I259 - Backup, Batch automatici e Disaster Recovery;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I224 - Utilizzo Cloud aziendale ownCloud;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I202 - Utilizzo del sistema informatico del Gruppo Salcef;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I239 - ICT Change Management;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I258 - Accesso alla Sala CED;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I247 - Richiesta di accesso ai sistemi informatici;</a></li> <li>• <a href="#">Istruzione I260 - Utilizzo interfaccia Gestione Salcef;</a></li> </ul>

ID	Aree "a rischio"	Regole procedurali interne applicabili
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Disposizione D310 - Codice Etico e di Comportamento del Gruppo Salcef;</a></li></ul>
28	Gestione e trattamento dei dati personali	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Procedura 137 - Gestione Privacy del Gruppo Salcef;</a></li><li>• <a href="#">Istruzione I202 - Utilizzo del sistema informatico del Gruppo Salcef;</a></li><li>• <a href="#">Procedura P120 - Gestione delle risorse umane;</a></li><li>• <a href="#">Disposizione D331 - Policy per l'utilizzo del sistema informatico del Gruppo Salcef</a></li></ul>

L'ultima versione dei suddetti documenti è disponibile nell'ERP aziendale MY SALCEF.

Disposizione

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. n. 231/2001) - Parte Generale**



CI COM D307 - Rev. 3 del 21/11/2022 - Società: Coget Impianti S.r.l.

---

Disposizione

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. n. 231/2001) - Parte Generale**



CI COM D307 - Rev. 3 del 21/11/2022 - Società: Coget Impianti S.r.l.

---

Disposizione

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. n. 231/2001) - Parte Generale**



CI COM D307 - Rev. 3 del 21/11/2022 - Società: Coget Impianti S.r.l.

---



**Coget Impianti S.r.l.**

N. Iscr. Reg. Imprese: 02979490980  
REA: RM - 1660965 - P.IVA. - C.F. 02979490980

Mail [coget@coget.it](mailto:coget@coget.it) - PEC [cogetimpianti@legalmail.it](mailto:cogetimpianti@legalmail.it)

**Sede Legale**

Via di Pietralata, 140 - 00158 Roma, Italia  
Tel. +39 06416281 - Fax +39 064162888

**Sede Amministrativa**

Via Antonio Schivardi, 221 - 25040 Corteno Golgi (BS), Italia  
Tel. +39 036474768

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, senza il consenso di Salcef Group S.p.A.